GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 12 gennaio 1924** — **Numero 10**

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1923 n 306, si riscontrano i seguenti errori che si rettificano con la presente:

Pag. 7447, prima colonna, Tribunale di Busto Arsizio, invece di « Barlassina - Canegrate - Lentate dalla Pretura di Saronno a quella di Desio » leggasi « Barlassina - Lentate sul Seveso dalla Pretura di Saronno a quella di Desio, e Canegrate a quella di Busto Arsizio ». — Pag. 7448, colonna seconda, Tribunale di Novara, riga sesta, invece di « Ghemme Sizzano dalla Pretura di Borgomanero a quella di Novara » leggasi « Fara Novarese - Ghemme - Sizzano dalla Pretura di Borgomanero a quella di Novara ». — Pag. 7449, colonna seconda, sede distaccata di Pretura di Pescocostanzo, fra comuni aggregati invece di « (Ateleta - Rivisondoli - Roccaraso) » leggasi « (Rivisondoli - Roccaraso) ».

*

Nei Regi decreti numeri 2839 e 2840, relativi, rispettivamente, alla riforma della legge comunale e provinciale e alle modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato, ecc., pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1924, n. 6, nelle premesse di detti decreti, venne omessa la dicitura: « di concerto col Ministro per le finanze », e, quindi, in ultimo ai decreti, anche la firma dello stesso Ministro per le finanze, come risulta dai testi originali e come qui si rettifica.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

Su proposta del Ministro per la guerra:

Con decreto 10 *giugno* 1920

ad uffiziale:

Bonaini da Cignano nob. patrizio di Firenze cav. Riccardo, maggiore generale.
Roffi cav. Annibale, id.
Pajola cav. Ulderico, id.
Castagnola cav. Giovanni, id.
Tagliaferri cav. Alessandro, id.
Saporiti cav. Alessandro, id.
Mangiorotti cav. Onorato, id.
Mozzoni cav. Pietro, id.
Liziola cav. Sebastiano, id.
Romei cav. Giovanni, id.
Du-Lac cav. Alfredo, id.
Martini cav Giulio, id.
Bertolini cav.Francesco, id.
Bassino cav. Roberto, id.
Filipponi di Mombello cav. Carlo, id.

a cavaliere:

De Maria cav. Paolo, colonnello di fanteria.
Cigliana cav. Emilio, id.
Polisiero cav, Manfredo, id.
Migeca cav. Raffaele, colonnello d'artiglieria.
Battaglia conte nob. di Perugia cav. Dante, colonnello di fanteria.
Faccenda cav. Bartolomeo, colonnello di fanteria.
Piccini cav Mario, id.
Siciliani cav. Pantaleo, colonnello di artiglieria.
Decio cav. Luigi, colonnello di fanteria.
Tamborlini cav. Ferdinando, id.
Pugni cav. Adolfo, id
Vivaldi cav. Domenico, id.
Saccani cav. Aleardo, colonnello di artiglieria.
Polani cav, Angelo, id.
Crema cav Massimiliano, colonnello di fanteria.
Ghibaudi cav. Girolamo, id.
Contrada cav. Fidio, id.
Elia cav. Giuseppe, id.
Marini cav. Alfredo, id.
Ferrari Bravo cav. Oreste, id.
Grassi cav. Noè, id.
Perretti cav. Remigio, id.
Medici cav. Francesco, id.
Pecoraro cav. Alfredo, id.
Olivieri cav Gino, id
Centofanti cav. Ettore, id.
Pollaci Lauriel cav. Girolamo, id.
Gerbaldi cav. Giovanni, colonnello medico.
Bichi cav Attilio, colonnello commissario.
Murari Dalla Corte Bra conte Sebastiano, colonnello di cavalleria.
Celebrini di San Martino cav Paolo, id.
Falzoni Bayard cav. Angelo, colonnello commissario.
Brigida cav Gaetano, colonnello di fanteria.
Duca cav Vincenzo, id
Richard cav. Ottavio, id.
Brandoli cav Mario, id.
Dessi cav. Adolfo Enrico, id.
Roehrssen cav. Carlo, id.
Targon cav. Felice, id.
Raimondo cav. Manlio, id.
Cussino cav. Giuseppe, id.

(In considerazioni di speciali benemerenze).

Martinez cav Gabriele, tenente colonnello di fanteria.
Vaccari cav. Oreste, tenente colonnello di amministrazione
Loli Piccolomini patrizio di Siena cav Carlo, capo sezione amministrativo Ministero guerra
Tommasoni cav Amedeo, capo sezione di ragioneria Ministero guerra.
Crivellari cav Giuseppe, topografo capo istituto geografico militare
Soldaini cav Vittorio, id. id. id.
Provveduti cav. Leopoldo, tenente colonnello d'amministrazione nella riserva.
Rosso cav. dott. Francesco, consigliere di prefettura.

(In considerazione delle benemerenze acquistate verso l'istituzione del Tiro a segno nazionale).

Boetti cav. Carlo, tenente colonnello di fanteria M. T., direttore di tiro della società di Moncallieri.
De Paulis cav Salvatore, tenente colonnello di fanteria riserva, ispettore principale del Tiro a segno nazionale di Aquila.

Con decreto 11 *gennaio* 1920.

ad uffiziale:

(In considerazione di lunghi e buoni servizi).

Poggi cav. Rosolino, maggiore generale.
Monesi patrizio di Modena cav. Sigismondo, id.
Vigliani cav. Alessandro, id.
Rosacher cav Luigi, id.
Rocca cav. Francesco, id.
Milanesi cav. Arturo, id.
Pirro cav. Egidio, id.
Peano cav Alberto, id.
Reslo cav. Enrico, id.
Tozzi cav. Pasquale, id.
Pondi cav. Aurelio, id
Fantoni cav. Giuseppe, id.
Nassi cav. Enrico, id.

(In considerazione di speciali benemerenze).

Magnoni cav. Luigi, colonnello dei CC. RR.

a cavaliere:

Martinengo cav. Carlo, colonnello di fanteria
Moretti cav. Antonio, id.
Sanguineti cav. Filippo, id.
Arzano cav. Aristide, id.
Lombardi cav. Edoardo, id.
Bellini cav Attilio, id.
Leonelli cav Vincenzo, id.
Chiays cav. Silvio, id.
Pozzo cav Felice, id.
Bignami cav Ugo, id.
Scherini cav. Giuseppe, id.
Loy cav Gaetano, id.
Curato cav Odone, id.
Fera cav. Attilio, id.
Gusberti cav Massimiliano, id.
Argan cav Ercole, id.
Mazzei cav Averardo, id.
Lamm-Rusconi cav. Guido, id
De Arcayne cav Francesco, id.
Sifola cav. Alberto, id.
Di Giovanni cav. Carlo, id.
Guillon cav. Giovanni Battista, id.
Bolis cav. Tullo, id
Garbarini cav Giuseppe, id.
Aumiller cav Roberto, id.
Cherici cav. Guido, id
Franzini-Tibaldeo conte Carlo, id.
Giannoni cav. Umberto, id.
Fortunato cav. Gaetano, id.
Fella cav. Leopoldo, id.
Montanari cav. Raniero, id.
Pezzolet cav. Cesare, id.
Calanchi cav. Polinice id.
Nassi cav Ulderico, id.
Petropoli cav. Giovanni, id.
Raimondi cav. Pompeo, id.

(In considerazione di speciali benemerenze).

Angeletti cav. Eugenio, colonnello fanteria in posizione ausiliaria
Martinez cav. Gabriele, tenente colonnello di fanteria.
Traina cav. dott. Francesco, tenente colonnello giustizia militare.
Quaranta cav. dott. Dante, capo sezione amministrativo Ministero guerra.
Ortensi cav dott. Carlo, id. id. id.
Formosa cav. dott. Antonino, id id. id.
Bruno cav. dott. Attilio, id. id id.
Molisani cav. dott. Amedeo, capo sezione di ragioneria Ministero guerra.
Palazzini cav. Antonio, maggiore di Stato Maggiore.
Barberio cav. Giovanni Battista, maggiore giustizia militare complemento.
Pietroni cav. Francesco. capitano corpo invalidi e veterani.
Panati cav. Carlo, capitano di fanteria in ritiro.
Cristani cav. Giorgio, tenente colonnello di Stato Maggiore.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2825.

Modificazioni al R. decreto 10 luglio 1923, n. 1686, relativo agli ispettori regionali e ai delegati provinciali per l'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Nostro decreto in data 10 luglio 1923, n. 1686, col quale il Ministro per gli affari esteri è autorizzato ad assumere provvisoriamente in servizio dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione, delegati provinciali dell'emigrazione, un ispettore centrale e quattro ispettori regionali;
Ritenuta la convenienza di incaricare delle funzioni di delegato provinciale dell'emigrazione, di ispettore regionale o centrale anche funzionari di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad affidare le funzioni di delegato provinciale dell'emigrazione, di ispettore regionale e di ispettore centrale anche ai funzionari in servizio presso la sede centrale del Commissariato generale dell'emigrazione o negli uffici distaccati, con una indennità o supplemento di indennità da stabilirsi di volta in volta in relazione all'importanza e alla estensione della zona di competenza e colle indennità di missione stabilite dalle norme in vigore per i funzionari dello Stato.
Le spese necessarie saranno prelevate dai Cap. 15, 21 e 55 dello Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1923-24.

Art. 2.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano l'incarico delle funzioni di delegato provinciale dell'emigrazione, per una o più Provincie contigue, potrà essere affidato eccezionalmente al delegato provinciale della Provincia finitima, al quale sarà assegnata una indennità suppletiva nella misura da stabilirsi di volta in volta a seconda del numero o della importanza delle Provincie assegnate.
La maggiore spesa farà carico ai capitoli 20, 21, 38 e 55 dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1923-24.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 39. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2826.

Istituzione di cappellani di complemento per il servizio religioso nella Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601:

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1909, n. 377, sulla riserva navale e sue successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, concernente il reclutamento e l'ordinamento degli ufficiali di complemento della Regia marina;

Visto il Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1822, che istituisce un ruolo di cappellani militari per il servizio religioso nella Regia marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai cappellani militari della Regia marina che cessino dal servizio attivo sono estese le disposizioni vigenti, relative agli ufficiali di complemento della Regia marina e quelle relative alla riserva navale, salvo quanto è diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Oltre ai cappellani capi che cessano dal servizio attivo, possono, a loro domanda, e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, essere nominati cappellani di complemento o della riserva navale i cappellani che abbiano in tale qualità prestato servizio nella Regia marina durante la guerra.

La nomina avrà luogo con lo stesso grado assimilato col quale prestarono precedentemente servizio e con l'anzianità avuta in tale grado assimilato.

Possono inoltre, a loro domanda, e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, essere nominati cappellani capi di complemento o della riserva navale i sacerdoti che durante la guerra prestarono la loro opera come ausiliari per il servizio religioso e coloro che abbiano prestato o prestassero la loro opera, per un periodo di almeno dieci anni, senza aver la qualifica di cappellano, negli istituti, ospedali e stabilimenti militari della Regia marina.

Art. 3.

Prescindendo dagli altri motivi per i quali, giusta le disposizioni vigenti, si può perdere il grado, i cappellani di complemento della Regia marina e quelli della riserva navale possono essere cancellati dal rispettivo loro ruolo se sono dalla Commissione ordinaria di avanzamento giudicati non idonei agli uffici del grado o se non possono esercitare il loro ministero religioso per provvedimenti presi contro di loro dalla competente autorità ecclesiastica.

Art. 4.

Il limite di età per la permanenza dei cappellani nella riserva navale è stabilito in 65 anni.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 40. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 2832.

Regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202; del R. decreto-legge 9 giugno 1923, n. 1444, e del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2310, relativi alla sistemazione finanziaria ed alla emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202; il Regio decreto-legge 9 giugno 1923, n. 1444, ed il Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2310, relativi alla sistemazione finanziaria ed alla emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo;

Veduti i pareri del Consiglio di Stato in data 27 luglio 1923 e 30 ottobre 1923;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, composto di ventisei articoli, contenente le norme, le modalità e le sanzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202; del Regio decreto-legge 9 giugno 1923, n. 1444, e del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2310, relativi alla sistemazione finanziaria ed alla emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana in Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Regolamento per la esecuzione dei Regi decreti-legge 11 gennaio 1923, n. 202; 9 giugno 1923, n. 1444, e 24 settembre 1923, n. 2310.

Art. 1.

L'ammontare effettivo delle obbligazioni che il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana potrà emettere entro i limiti e per gli scopi di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge

11 gennaio 1923, n. 202, sarà stabilito con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze. Le obbligazioni fruttano l'interesse del 5 % al netto da ogni imposta presente o futura, pagabile semestralmente al 1° febbraio e 1° agosto di ogni anno.

Art. 2.

E' data facoltà al Consorzio di estinguere le passività di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, non solamente con le somme ricavate dal collocamento delle obbligazioni, ma anche con la consegna delle obbligazioni da computarsi al valore nominale, ai creditori consenzienti, siano istituti di credito autorizzati all'acquisto delle obbligazioni dall'art. 11 del R. decreto-legge summentovato, siano consorziati.

Art. 3.

Il valore nominale di ciascuna obbligazione è di L. 1000. Si potranno emettere obbligazioni unitarie, ed anche titoli multipli di dieci, venticinque, cinquanta, e cento obbligazioni.

Nel caso che la emissione in tutto o in parte sia fatta in valuta estera, il taglio dei titoli e, occorrendo, le modalità speciali di collocamento, saranno stabiliti dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Le obbligazioni sono al portatore.

Il possessore del titolo può richiederne la conversione in titolo nominativo, a norma e con le modalità prescritte dal R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1364.

Art. 4.

Il modello delle obbligazioni deve essere approvato dai Ministri per l'economia nazionale e per le finanze. Possono rilasciarsi certificati provvisori da essere sostituiti dai titoli definitivi, quando, all'atto del collocamento, questi ultimi non siano pronti.

Art. 5.

Le obbligazioni e i certificati provvisori sono firmati dal direttore generale del Consorzio, o da chi per esso, o da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale all'uopo delegato.

Le matrici di tutti i titoli debbono essere altresì firmate dal ragioniere capo del Consorzio.

Art. 6.

Le obbligazioni già preparate per la emissione e i moduli di scorta saranno custoditi dal Banco di Sicilia, incaricato del servizio di cassa del Consorzio.

Art. 7.

Le obbligazioni dovranno essere rimborsate alla pari dal Consorzio entro il 31 luglio 1931, mediante sorteggi annuali pari ad un ottavo del valore complessivo delle obbligazioni, che saranno effettivamente emesse e collocate.

Nel caso di vendite anticipate in conto stock di cui all'art. 11 del presente regolamento, il ricavato di dette vendite potrà essere assegnato al riscatto parimenti anticipato delle obbligazioni da sorteggiarsi negli esercizi immediatamente successivi.

In caso di mancato riscatto, il ricavato delle dette vendite anticipate, per il tempo in cui rimarrà disponibile, potrà dal Consorzio essere investito in buoni del Tesoro.

Nel caso in cui, prima della emissione delle obbligazioni, il Consorzio, oltre alle 125,000 tonnellate contemplate nell'art. 1 del R. decreto-legge 9 giugno 1923, n. 1444, vendesse altre quantità di zolfo facenti parte dello stock anzidetto, il ricavato potrà essere devoluto al pagamento dei debiti consortili indicati agli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, ed a diminuzione, per una corrispondente somma, dell'importo delle obbligazioni da emettersi.

Il sorteggio delle obbligazioni avrà luogo al 1° luglio di ogni anno a cominciare dal 1° luglio 1924, alla presenza del direttore generale del Consorzio o di chi per esso, e del delegato Ministeriale di cui al precedente art. 5.

Il Consorzio dovrà pubblicare i numeri delle obbligazioni sorteggiate, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Le obbligazioni sorteggiate saranno rimborsate alla pari a partire dal 1° agosto successivo, e da quel giorno cesseranno di produrre ulteriori interessi.

Art. 9.

Le obbligazioni estratte, presentate per il rimborso, debbono conservare attaccate le cedole la cui scadenza è successiva alla data nella quale le obbligazioni stesse diventano rimborsabili.

L'ammontare delle cedole mancanti viene detratto dalla somma che dovrà essere rimborsata, fermo restando per il Consorzio l'obbligo di pagare le cedole stesse a mano a mano che vengono presentate per la riscossione alla loro rispettiva scadenza.

Art. 10.

Per tutto ciò che riguarda le obbligazioni da annullare e da bruciare, nonchè i casi di perdita, distruzione e furto, e per tutto ciò che non sia disciplinato dal presente regolamento, si osserveranno le norme del regolamento approvato con R. decreto del 5 maggio 1910, n. 472, per l'esecuzione delle leggi sul credito fondiario.

Art. 11.

In ogni esercizio consortile, a far tempo da quello iniziatosi col 1° agosto 1923, il Consorzio, qualunque sia la quantità dello zolfo venduto e consegnato nell'esercizio, dovrà calcolare come venduto a conto dello stock, indicato all'art. 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, diminuito dei quantitativi di cui all'art. 7 del presente regolamento, un numero di tonnellate pari ad un ottavo della rimanenza.

Ove in un esercizio le vendite superassero tutta la produzione libera disponibile, e la ottava parte dello stock come sopra calcolata, la eccedenza delle vendite sarà imputata allo stock in conto delle vendite imputabili al medesimo stock negli esercizi immediatamente successivi.

Il prezzo medio lordo da assegnarsi in ogni singolo esercizio ai quantitativi venduti in conto stock sarà determinato sulla base del prezzo medio lordo per zolfi posti in magazzino nella stessa annata dai consorziati per la vendita dei loro zolfi, non tenendo conto delle quantità vendute dal Consorzio in ciascun esercizio ai termini dell'art. 3 ultimo comma della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Art. 12.

Gli esercenti delle miniere di zolfo della Sicilia (gabellotti, subgabellotti, cottimisti generali) dovranno entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, denunziare al Consorzio, con dichiarazione sottoscritta, ai fini e per gli effetti dell'art. 8 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, i contratti di gabella, subgabella e cottimo generale in corso al 1° agosto 1922, o stipulati in epoca successiva, indicando esattamente la data del contratto, il nome e il numero della miniera, il territorio, il nome del proprietario o del gabellato, e la misura dell'estaglio.

Una copia autentica dei contratti stessi dovrà inoltre essere depositata presso il Consorzio entro i trenta giorni successivi.

Ogni eventuale mutamento dei contratti in vigore, come ogni nuovo contratto di gabella, subgabella, o cottimo generale stipulato dopo la pubblicazione del presente regolamento fino al 31 luglio 1931 dovrà essere denunziato al Consorzio entro i quindici giorni dalla data della stipulazione, ed, entro i trenta giorni successivi, dovrà essere notificata la copia autentica della relativa convenzione.

Le denunzie di cui sopra dovranno essere sottoscritte o confermate con separata dichiarazione anche dal proprietario, e, nei casi di subgabella o cottimo generale, anche dal gabellotto. I contratti così dichiarati avranno valore fra le parti, e tra queste ed il Consorzio, nonostante qualunque contro scrittura o convenzione contraria.

Art. 13.

Nel caso di esercizio diretto delle miniere di zolfo della Sicilia da parte dello stesso proprietario, questi dovrà fare denunzia di tale esercizio diretto al Consorzio, ed all'Ufficio delle miniere di Caltanissetta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, o nel caso di esercizio diretto intrapreso dopo tale pubblicazione, entro quindici giorni dalla data dell'inizio dell'esercizio medesimo.

L'Ufficio delle miniere di Caltanissetta, entro quindici giorni dalla denunzia, curerà di notificare al Consorzio ed ai proprietari interessati la propria decisione circa la determinazione della quota parte dello zolfo da considerarsi come estaglio a mente del penultimo comma dell'art 8 del R decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202.

Avverso le decisioni dell'Ufficio delle miniere di Caltanissetta è ammesso ricorso entro un mese dalla comunicazione all'Ispettorato superiore delle miniere presso il Ministero dell'economia nazionale.

La decisione del Ministero dell'economia nazionale è definitiva.

Nelle more del ricorso sarà provvisoriamente applicata la determinazione dell' Ufficio delle Miniere di Caltanissetta.

Art. 14.

I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli 12 e 13 saranno soggetti ad una pena pecuniaria non inferiore a lire 1000, senza pregiudizio dell'eventuale risarcimento dei danni arrecati dalla omessa o falsa denunzia, nonchè dalle maggiori pene in cui fossero incorsi a mente delle vigenti leggi.

E' fatto obbligo al Consorzio di segnalare i casi di omessa o irregolare denunzia al Ministero delle finanze, il quale disporrà per la determinazione e per l'applicazione della pena pecuniaria, nonchè per l'eventuale denunzia all'autorità giudiziaria dei reati nei quali i contravventori fossero incorsi.

Art. 15.

E' fatto obbligo ai gabellotti, subgabellotti o cottimisti generali delle miniere di zolfo della Sicilia di prelevare sulla quota di produzione dovuta rispettivamente ai proprietari o ai gabellotti subconcedenti a titolo di estaglio, una quantità di zolfo pari al 10 per cento della detta quota sino al 20 febbraio 1925, ed al 20 per cento dal 21 febbraio 1925 a tutto il 31 luglio 1931.

Il prelevamento del 10 per cento dovrà essere fatto anche per gli arretrati a partire dal 1° agosto 1922.

La quantità come sopra prelevata sarà a cura dei medesimi gabellotti, subgabellotti o cottimisti generali, inviata ai magazzini consortili intestando la relativa bolletta ferroviaria di spedizione o la lettera di vettura di cui all'art. 4 della legge 30 giugno 1910, n. 361, al « Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana », con speciale indicazione che la spedizione viene eseguita in ottemperanza al disposto dell'art. 8 del R. decreto legge 11 gennaio 1923, n. 202, e del presente articolo, ed indicando altresì la miniera di provenienza e il nome del rispettivo proprietario o del gabellotto sub-concedente.

Nei casi di esercizio diretto della miniera di zolfo da parte del proprietario, questi sarà tenuto a fare il prelevamento e la spedizione nelle misure di cui sopra, in base alla quota che sarà determinata dall'Ufficio delle miniere di Caltanissetta a mente del precedente art. 13.

Art. 16.

Nei casi in cui l'estaglio sia dovuto in danaro in forza di contratti vigenti alla data della pubblicazione del presente regolamento, il prelevamento delle percentuali di cui all'articolo precedente, sarà fatto per una quota del prodotto della miniera da determinarsi dall'Ufficio delle miniere di Caltanissetta con le norme e le modalità stabilite dall'art. 13.

Art. 17.

Nel caso in cui l'estaglio in natura sia convertito in denaro, i gabellotti, subgabellotti o cottimisti generali, saranno tenuti ad operare il prelevamento e la spedizione dello zolfo di cui all'art. 15, sopra una quota parte del prodotto della miniera corrispondente allo antico estaglio in natura convertito.

Ai gabellotti, subgabellotti e cottimisti generali è riconosciuto il diritto di rivalersi, rispettivamente, verso il proprietario o gabellotto, dei prelevamenti di cui nel presente articolo e nell'articolo precedente.

Art. 18.

A datare dal 1° agosto 1923 è fatto obbligo ai gabellotti, subgabellotti, cottimisti generali ed ai proprietari delle miniere di zolfo della Sicilia di spedire ai magazzini del Consorzio gli zolfi di relativa spettanza esclusivamente in nome proprio eccetto che per le quote dovute al Consorzio stesso a norma degli articoli 15 e seguenti.

Nel caso di cessione dello zolfo prima della spedizione ai magazzini consortili, tutte le obbligazioni del cedente relativamente alla osservanza delle disposizioni del presente regolamento passano al cessionario, il quale sarà inoltre tenuto di dichiarare nei documenti di spedizione anche il nome e la qualità del cedente.

Ove tale dichiarazione venga omessa, o sorgano fondati dubbi sulla esattezza della stessa, gli agenti del Consorzio immetteranno lo zolfo in magazzino, sospendendo il rilascio delle fedi di deposito e titoli accessori, fino a quando non siano eseguiti i necessari accertamenti.

Art. 19.

Nel caso di passaggio di proprietà o di esercizio della miniera di zolfo, tutte le obbligazioni del dante causa relativamente alla osservanza delle disposizioni del presente regolamento, passano di diritto nel nuovo proprietario o esercente (gabellotto, subgabellotto, cottimista generale).

Art. 20.

I contravventori alle disposizioni dell'art. 15 e seguenti saranno soggetti, a titolo di pena pecuniaria, a corrispondere al Consorzio una quantità di zolfo pari al doppio di quella che avrebbero dovuto corrispondere.

Il Consorzio potrà, senz'altro, trattenere l'equivalente della pena di cui sopra, sulle somme per qualsiasi titolo o causale dovute ai contravventori o anche mercè sequestro e prelevamento dello zolfo sui piani delle miniere.

Nel caso di cessione, il cedente e il cessionario saranno tenuti solidalmente al pagamento della pena di cui sopra.

Il Consorzio dovrà segnalare tutti i casi di contravvenzione di cui sopra al Ministro per le finanze, il quale deciderà in merito e provvederà alla applicazione della pena.

Il ricavato delle pene pecuniarie di cui al presente articolo ed all'art. 14 sarà devoluto al fondo di garanzia di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202.

Art. 21.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite la data e le modalità del versamento da parte dell'Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera, a norma e per gli effetti dell'art. 8, n. 5 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202.

Art. 22.

Per effettuare la liquidazione del dare e dell'avere, di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, il Consorzio aprirà un conto individuale a ciascun intestatario delle fedi di deposito emesse nel periodo dal 15 dicembre 1920 al 31 luglio 1922.

Le differenze tanto in dare quanto in avere, emergenti tra i vari prezzi medi attribuiti alle fedi di deposito emesse durante il periodo sovra indicato, e il prezzo medio netto, di cui al secondo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, saranno registrate senza interesse a debito o credito dei singoli intestatari delle relative fedi di deposito.

Il saldo risultante del conto costituirà ogni intestatario debitore o creditore, ed esso sarà portato dal Consorzio a conoscenza dei singoli interessati con lettera raccomandata.

L'ammontare dei saldi creditori sarà rimborsato gradualmente e proporzionalmente nei limiti dei saldi debitori che il Consorzio andrà riscuotendo.

Art. 23

Per la riscossione delle somme dovute per saldi debitori dagli intestatari delle fedi di deposito in zolfi emesse dal 15 dicembre 1920 fino al 31 luglio 1922, il Consorzio avrà anche la facoltà di ritenere qualunque somma che a qualsiasi titolo fosse da esso dovuta ai medesimi intestatari o loro aventi causa, e di perseguire gli stessi fino a totale estinzione dei debiti rispettivi, ponendo le spese relative a carico di saldo creditori.

Art. 24.

L'Amministrazione del Consorzio, a decorrere dall'esercizio 1922-1923, includerà fra le spese di bilancio di previsione di ciascun esercizio la somma di lire 20 per ogni tonnellata di zolfo che si prevede di vendere sulla produzione ricevuta dal 1° agosto 1922.

Nel conto consuntivo di ciascun esercizio tale onere graverà sulle quantità effettivamente vendute e consegnate nell'esercizio stesso.

Art. 25.

Restano annullati e privi di ogni valore verso qualunque possessore i certificati di avanzo di cassa relativi alle fedi di deposito rilasciate dal Consorzio dal 15 dicembre 1920 a tutto il 31 luglio 1922.

Art. 26.

Per l'esecuzione dell'art. 12 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, il Consorzio osserverà le disposizioni dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1248, che rimarranno in vigore per tutta la durata del Consorzio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2844. Disposizioni di coordinamento in materia automobilistica.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 20 dicembre 1923, sul decreto contenente disposizioni di coordinamento in materia automobilistica.

SIRE,

Col decreto che viene sottoposto a Vostra Maestà si provvede a prorogare per l'anno 1924 e seguenti le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1673, che introdusse, in via di esperimento per il solo anno 1923, notevoli diminuzioni nelle tasse di circolazione per le automobili in servizio pubblico da piazza, avendo particolare riguardo alle autovetture di piccola e media potenza. Ciò allo scopo di contribuire all'incremento di un moderno mezzo di comunicazione nelle più popolose città, cui corrisponde altresì un vantaggio per l'Erario in ragione del dazio che viene introitato sulla maggiore quantità di benzina consumata.

Le norme di carattere tributario contenute in detto decreto, che nel 1923 si sono dimostrate pienamente rispondenti all'interesse del pubblico, dell'Erario e delle imprese esercenti i servizi delle automobili da piazza, saranno estese nell'anno 1924 e seguenti alle motocarrozzette da piazza, allo scopo precipuo di eliminare l'incongruenza di una maggiore tassazione per tale categoria di veicoli in confronto del trattamento di favore concesso per le automobili da piazza. A tale perequazione di tassazione provvede l'art. 2 del decreto.

Con l'art. 3 s'introduce l'obbligo di una speciale targa piombata di riconoscimento per le vetture automobili destinate al noleggio di rimessa, e, come tali, assoggettate ad una tassa di circolazione inferiore a quella stabilita per l'uso privato.

Con gli articoli 4, 5 e 6 viene particolarmente disciplinato il rilascio degli eccezionali permessi per il trasporto di persone su autocarri da merci e per le corse fuori linea degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea o postali. Il rilascio di tali permessi, che finora veniva fatto gratuitamente, sarà dal primo gennaio 1924 subordinato al nulla osta, nei riguardi tecnici, dei circoli ferroviari d'ispezione, nonchè al pagamento di una tassa speciale di nuova istituzione in ragione di L. 48 per il primo giorno di validità della concessione e di L. 24 per ogni giorno di validità successiva fino al massimo di cinque giorni. Come per il passato, le autorità politiche provinciali o circondariali dovranno preventivamente dare il loro assenso scritto, ai fini dell'ordine pubblico, per la concessione degli eccezionali permessi suindicati.

Con gli articoli successivi vengono disciplinate, a tenore degli accordi corsi col Ministero dei lavori pubblici, varie particolarità tecniche relative ai collaudi dei carri da rimorchio e degli autoscafi e si provvede altresì a stabilire che i velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari di potenza non superiore ai tre cavalli possano ancora andare esenti dalla tassa prevista per i motocicli, semprechè il peso complessivo del veicolo, compreso il motore, a vuoto, non ecceda i 30 chilogrammi. Seguono infine alcune disposizioni per la disciplina del servizio degli autoscafi da posteggio sulle banchine dei fiumi, laghi, canali e spiaggie marittime, nonchè altre norme di carattere secondario, integrative di disposizioni di leggi precedenti.

A tenore dell'autorizzazione di cui è cenno nell'ultimo articolo del decreto, il Governo si ripromette di provvedere alla formazione di un testo unico di tutte le disposizioni di carattere legislativo vigenti per l'applicazione delle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi, allo scopo di renderne più facile la conoscenza agli interessati e più pronta l'applicazione per parte dei funzionari

Con i cenni suesposti, che riassumono i termini del decreto-legge qui allegato, il sottoscritto confida che la Maestà Vostra vorrà munirlo della Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto legislativo 22 novembre 1921, numero 1673;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1673, di validità limitata all'anno 1923, hanno vigore anche per l'anno 1924 e seguenti. Pertanto le colonne 4 e 5 della tariffa, allegato *B*, al Regio decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673, sono definitivamente modificate come alla tariffa, allegato *A*, al citato decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1673.

Art. 2.

Per l'anno 1924 e seguenti le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza, provviste di tassametro, e di cui alla colonna 4 della tariffa, allegato *A*, al Regio decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673, sono assoggettate alle medesime tasse di circolazione stabilite per le autovetture da piazza con tassametro in corrispondenza della relativa potenza.

Art. 3.

A decorrere dal 1° marzo 1924 le autovetture di cui alla colonna 3 della tariffa, allegato *B*, al Regio decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673, devono portare, oltre alla prescritta targa di riconoscimento, una speciale targa piombata con la dicitura « Noleggio di rimessa ».

La mancanza o la rimozione di detta targa fa perdere ai possessori delle autovetture di rimessa il diritto di fruire della riduzione di tassa e li rende passibili delle sanzioni vigenti per l'uso di autoveicoli diverso da quello per il quale è stata pagata la tassa.

Art. 4.

Per scopi d'istruzione, igiene, beneficenza o per altri consimili motivi di pubblico interesse, o per congressi, riunioni ed altre manifestazioni consentite, e per gite di società atletiche e sportive — specie ove difettino gli ordinari mezzi di locomozione — è conferita alle Intendenze di finanza l'eccezionale facoltà di rilasciare, a seguito di regolare domanda degli interessati, speciali permessi di durata non superiore a cinque giorni per il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta prevista per il trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi.

Art. 5.

Il rilascio dei permessi di cui all'articolo precedente è in ogni caso subordinato all'assenso scritto preventivo dell'autorità politica, ai fini dell'ordine pubblico, nonchè al *nulla osta* del circolo d'ispezione ferroviario competente nella circoscrizione, il quale provvede anche ad accertare l'efficienza dell'autocarro a trasportare, senza pericolo, persone sull'itinerario indicato nella domanda.

I possessori di autocarri che fruiscono di detta concessione sono tenuti al pagamento di una tassa fissa di L. 48, comprensiva dell'addizionale, per il primo giorno di validità di ciascun particolare permesso ed al pagamento di L. 24, comprensive dell'addizionale, per ogni giorno di ulteriore validità.

Tale tassa viene riscossa con l'applicazione di marche a doppia sezione per concessioni governative. Una sezione delle marche viene applicata sulla istanza e l'altra sezione sul documento che le intendenze di finanza rilasciano per legittimare la diversa destinazione temporanea dell'autocarro: le stesse intendenze provvedono ad annullare le marche col timbro d'ufficio.

Per gli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo spetta agli ingegneri dei circoli d'ispezione ferroviari l'indennità di L. 20 a carico dei richiedenti.

Art. 6.

Le domande per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva od autorizzati in via provvisoria, con o senza l'onere del servizio postale, vanno inoltrate al circolo ferroviario d'ispezione competente nella circoscrizione, munite del preventivo assenso scritto dell'autorità politica, ai fini indicati nell'articolo precedente per gli autocarri.

Qualora il circolo ferroviario d'ispezione ravvisi l'opportunità di accogliere la richiesta, rilascia alla ditta interessata il permesso di durata non superiore a cinque giorni, che deve essere assoggettato alle stesse tasse di concessione di cui all'art. 5 del presente decreto, mediante marche da annullarsi con timbro a data o a perforatore a cura del circolo d'ispezione medesimo.

Art. 7.

L'art. 2 del Regio decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673, è così modificato:

« Nella licenza di circolazione deve essere indicata la potenza normale in cavalli e specificata la destinazione del veicolo.

« La determinazione della potenza normale dei motori deve essere fatta esclusivamente a cura degli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in occasione della visita di approvazione prescritta per l'autoveicolo o per il natante, sia ad uso privato che per servizio pubblico.

« Per ottenere il certificato di visita e prova gli interessati devono produrre al competente circolo ferroviario d'ispezione regolare domanda su carta bollata corredata dei documenti prescritti, ed applicarvi inoltre marche da bollo a tassa fissa da L. 18 per le autovetture, gli autocarri, gli autoscafi ed i rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli e da L. 12 per i motocicli e per le motocarrozzette, da annullarsi col bollo d'ufficio a data od a perforatore a cura del funzionario incaricato della visita e prova.

« Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 4 del Regio decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673, è così modificato:

« I velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari vanno considerati, agli effetti della circolazione e della tassa, come velocipedi, sempreché la potenza normale, accertata con la formula del precedente articolo, non superi i tre cavalli ed il peso complessivo del veicolo compreso il motore, a vuoto, non sia superiore ai 30 chilogrammi; lo stesso trattamento si applica ai pattini a motore ».

Art. 9.

Sulle domande per ottenere l'abilitazione a condurre autoveicoli ad uso privato o pubblico, ovvero autoscafi, devono applicarsi a cura dei richiedenti marche da bollo a tassa fissa da L. 18 per le autovetture, gli autocarri e gli autoscafi, e da L. 12 per i motocicli e le motocarrozzette, da annullarsi a cura del funzionario del circolo ferroviario d'ispezione incaricato dell'esame del conducente, col bollo d'ufficio a data o a perforatore.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

Per i conducenti di autoveicoli in servizio pubblico da piazza e di autoscafi in servizio di posteggio in banchina, è obbligatorio il successivo esame per la patente di 2° grado.

All'infuori di questo secondo esame per i conducenti anzidetti, nessun altro accertamento d'idoneità tecnica può essere richiesto da parte dei Comuni.

Art. 10.

Allorchè i circoli ferroviari d'ispezione riscontrino errori nella determinazione della potenza dei motori degli autoveicoli collaudati ai sensi delle vigenti disposizioni, hanno facoltà d'invitare i possessori degli autoveicoli stessi a ripresentarli alla verifica. Coloro che non ottemperino all'invito nel termine di quindici giorni, incorrono nella pena pecuniaria di lire 100, 300 o 200, a seconda che trattisi di motociclo, automobile od autoscafo.

L'art. 8 del Regio decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673, è così modificato:

« L'autoveicolo o l'autoscafo, che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello pel quale fu pagata la tassa, è soggetto al pagamento della differenza se il nuovo uso importi una tassa maggiore. All'atto del pagamento l'ufficio consegna gratuitamente il contrassegno corrispondente al nuovo uso e ritira l'altro.

« Nessun rimborso di tassa è dovuto nel caso inverso.

« Per la destinazione al trasporto di persone degli autoveicoli o degli autoscafi adibiti al trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi, e come tali assoggettati a tassa, occorre un nuovo collaudo da parte del competente circolo ferroviario d'ispezione, sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 2 ».

Art. 11.

Tutti i natanti a propulsione meccanica destinati a navigare sui laghi, fiumi e canali, nonchè quelli destinati alla navigazione in acque soggette a giurisdizione marittima, ma esenti dall'obbligo del ruolo di equipaggio, sono soggetti alle norme ed alle tasse stabilite per gli autoscafi dal Regio decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673, e dal presente decreto.

Art. 12.

I natanti a propulsione meccanica di cui all'articolo precedente destinati al servizio di posteggio permanente alle banchine di approdo nei laghi, fiumi e canali o nei porti marittimi, dietro regolare concessione delle autorità locali competenti e con l'obbligo di osservare apposita tariffa, sono soggetti alle tasse di cui alla colonna 2 della tariffa, allegato *C*, al R. decreto legislativo 22 novembre 1921, n. 1673, se di potenza non superiore agli 8 HP, ed al doppio delle tasse stabilite dalla colonna 3 della stessa tariffa, se di potenza superiore.

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico tutte le disposizioni di carattere legislativo vigenti per l'applicazione delle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi, tenendo altresì presente il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796, che modifica la competenza e la procedura per la cognizione delle vertenze dipendenti da contravvenzioni alle disposizioni tributarie.

Art. 14.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare tutte le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto che andrà in vigore col 1° gennaio 1924, salvo quanto è diversamente disposto nell'art. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 58. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2850.
Riforma della Regia scuola di recitazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visti i Regi decreti 6 ottobre 1919, n. 2127, e 13 maggio 1920, n. 715;
Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1597;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppressa la Regia scuola di recitazione annessa al Regio istituto musicale di Firenze.

Per la Regia scuola di recitazione annessa al Regio liceo musicale di Santa Cecilia, in Roma, è approvata l'annessa tabella organica, che sostituisce le tabelle preesistenti delle predette scuole di Firenze e Roma.

Art. 2.

Gli attuali insegnanti di ruolo delle scuole di recitazione di Firenze e Roma saranno nominati ad occupare posti del nuovo ruolo, conservando a titolo personale i benefici economici di cui godono all'atto dell'applicazione del presente decreto.

Sino a tanto che rimanga in servizio l'attuale maestro secondario della Regia scuola di recitazione di Roma, il cui posto fu conservato *ad personam*, dalla tabella *AA* transitoria, annessa alla legge 6 luglio 1912, n. 734, sarà mantenuto vacante il posto di maestro aggiunto nel nuovo ruolo.

Art. 3.

Con apposito regolamento sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento interno della Regia scuola di recitazione di Roma.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte di conti, addì 8 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 64. — GRANATA.

TABELLA.

1 Maestro primario e direttore:
Grado 7° — Gruppo *A* — Tabella n. 38 — Allegato II, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Direttore primario della scuola di recitazione di Roma*);

1 Maestro primario:
Grado 9° — Gruppo *A* — Tabella n. 38 — Allegato II, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Maestra primaria*);

1 Maestro aggiunto:
Grado 10° — Gruppo *B* — Tabella n. 38 — Allegato II, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Maestro aggiunto*);

1 Incaricato di letteratura drammatica e teoria dell'interpretazione scenica:
Grado 12° — Gruppo *A* — Tabella n. 38 — Allegato II, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Incaricati*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GENTILE.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2851.
Disposizioni concernenti i libri di testo per le scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto divieto ai maestri, ai direttori didattici governativi o comunali, agli ispettori scolastici, Regi o comunali ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.

Nei riguardi dei contravventori al divieto di cui al comma precedente sarà provveduto in via disciplinare.

Art. 2.

Qualora sia comprovato che per l'adozione dei libri di testo si sia fatto uso di indebite pressioni sul corpo insegnante o su insegnanti singoli e di mezzi illeciti di propaganda, i libri di testo in questione potranno essere, con decisione motivata del Regio provveditore agli studi, radiati dall'elenco

dei libri approvati. La radiazione può essere temporanea o definitiva.

Contro la decisione del Regio provveditore ed entro trenta giorni dalla comunicazione di essa, è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che deciderà sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 3.

Ai sensi del precedente articolo è considerato come uso di indebite pressioni e di mezzi illeciti di propaganda da parte di un produttore o commerciante di libri di testo l'impiego retribuito di persone aventi funzioni d'insegnamento, direttive o ispettive nelle scuole elementari o che, comunque, siano addette ai servizi dell'istruzione elementare.

Art. 4.

La corresponsione di un compenso o di una percentuale agli autori di libri non è considerata quale retribuzione ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 65. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2852.

Modificazioni all'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, numero 1726, concernente l'istituzione della Commissione centrale per le antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 1° dell'art. 4 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1726, è sostituito il seguente:

« Sarà richiesto il parere di una speciale Commissione da nominarsi volta per volta per decreto Ministeriale e composta di tre o cinque membri nei casi in cui è fatto obbligo del parere o del giudizio della sezione II o III del Consiglio superiore delle antichità e belle arti o della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, ai sensi delle disposizioni sotto indicate:

a) articoli 6, 7, 13 e 26 della legge 6 luglio 1912, n. 734;

b) art. 51 del R. decreto 22 ottobre 1903, n. 552;

c) art. 110 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

d) art. 11 dello statuto del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, approvato con R. decreto 9 agosto 1912, n. 1162;

e) articoli 14 e 22 del R. decreto 11 giugno 1903, n. 317;

f) articoli 2, 6, 12 del R. decreto 15 settembre 1922, numero 1533;

g) articoli 10, 12 e 24 del R. decreto 27 giugno 1909, numero 543 ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 25 gennaio 1923, data della entrata in vigore del R. decreto 21 dicembre 1922, numero 1726.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte di conti, addì 8 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 66. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1923, n. 2858.

Modificazioni al R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1373, per l'esercizio della professione di avvocato nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1373, relativo all'esercizio dell'avvocatura nelle nuove Provincie e i Regi decreti-legge 23 giugno 1921, n. 887, e 5 marzo 1922, n. 288, di estensione e di attuazione nelle Provincie stesse del Codice penale e di procedura penale e 6 agosto 1922, n. 1299, per la estensione alle dette Provincie del libro II del Codice di commercio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre coloro che sono contemplati nell'art. 9 del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1373, possono ottenere la iscrizione in un albo degli avvocati delle nuove Provincie, in conformità alla detta disposizione, anche gli avvocati che al momento della pubblicazione del presente decreto siano iscritti o, entro il 31 dicembre 1923, saranno iscritti in un albo delle vecchie Provincie del Regno, quando siano nati nelle Provincie ovvero abbiano ivi la residenza dal 1° gennaio 1922, per qualsiasi motivo.

Art. 2.

Il ministero di avvocato davanti alle Corti e ai Tribunali delle nuove Provincie può essere esercitato dagli avvocati iscritti in un albo delle vecchie Provincie del Regno senza

l'assistenza di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1373, nelle materie penali e nelle cause di diritto commerciale marittimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 73. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1923, n. 2871.

Istituzione di una Commissione di esperti per la determinazione degli strumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione 11 maggio 1923, approvata con Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1475, stipulata con le società costituenti il Gruppo Ansaldo;

Riconosciuta la necessità di estendere l'applicazione dell'art. 5 di essa agli altri stabilimenti industriali necessari per la produzione di armi, munizioni o esplosivi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione di esperti con l'incarico di esaminare sopra luogo quali tra gli impianti, fabbricati, macchinari, materiali e simili, di stabilimenti industriali produttori di armi, munizioni o esplosivi e che i relativi proprietari abbiano destinati all'alienazione, alla trasformazione, od alla distruzione, debbono, invece, essere conservati in efficienza per eventualità future nell'interesse della difesa del Paese.

La Commissione compilerà l'elenco degli impianti, fabbricati, macchinari, materiali e simili da conservarsi, determinando il loro valore venale in relazione al prezzo corrente di mercato, nonchè gli oneri e gli obblighi da imporre ai proprietari, per mantenere essenzialmente in efficienza e a disposizione del Governo i suddetti beni, contro la corresponsione di un contributo annuo.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo verrà annualmente stabilito con decreto Reale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'economia nazionale, su proposta del presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, di cui all'art. 5 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 21, tenendo presente la reale utilità degli immobili e degli altri beni da conservarsi, nonchè il valore della produzione di pace comunque effettuantesi.

Il predetto contributo dovrà essere abolito per i beni la cui conservazione non sia più ritenuta necessaria, nell'interesse della difesa nazionale, ed in tal caso i proprietari ne riacquisteranno la libera disponibilità.

Art. 3.

La Commissione di cui all'art. 1 sarà presieduta dal presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale e formata da quattro membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri per le finanze, per la guerra e per la marina.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze verranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ — REVEL — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 86. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1923, n. 2873.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 20,000,000, per provvedimenti da adottarsi a favore dei danneggiati dal terremoto tosco-romagnolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2080;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;

Veduto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri e con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese a favore dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919, le di-

sposizioni di cui al R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati medesimi.

E' autorizzata all'uopo la spesa complessiva di L. 20 milioni.

Tale somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per le finanze in ragione di L. 2,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1924-25 al 1933-34.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 89 — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2874.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-24 e variazioni nel bilancio della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla poposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie:

Cap. n. 44. — Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Cirenaica . . . . + L. 40,000,000

Bilancio della Cirenaica:

Entrata:

Art. 16. — Contributo dello Stato per le spese straordinarie militari . . . . . . + L. 40,000,000

Spesa:

Art. 56 *bis*. — Spese per reparti metropolitani inviati di rinforzo in Colonia, non compresi nell'organico . . . . + L. 686,400

Art. 57. — Spese per reparti eritrei temporaneamente assegnati in Colonia, ecc. . . + » 7,572,000

Art. 58. — Spese per consumo di materiali, ecc. . . . . + » 23,585,300

Art. 58 *bis*. — Spese per costruzioni varie d'uso militare a difesa della Colonia . . . + » 8,156,300

Totale . + L. 40,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 90. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2872.

Trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a quello dei lavori pubblici, per l'esercizio 1923-24, per spese concernenti la costruzione di case economiche e popolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Tutti gli atti emessi con imputazione ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale per il suddetto esercizio 1923-24 indicati nella tabella stessa, s'intendono riferiti al corrispondente capitolo istituito in quello del Ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 88. — GRANATA.

TRASPORTO DI FONDI DALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE A QUELLO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO 1923-24.

Stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale.

Numero esercizio 1922-23	Numero esercizio 1923-24	CAPITOLO — Denominazione	Somme trasportate al bilancio del Ministero dei lavori pubblici — In conto competenza	Somme trasportate al bilancio del Ministero dei lavori pubblici — In conto residui
23	174	Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sui mutui per le case popolari, ecc.	— 45,000	— 53,391.05
24	175	Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per le case popolari per costruzioni nel Regno, ecc.	per memoria	—
	176	Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per le case popolari per costruzioni nelle nuove Provincie, ecc.	id.	—
	177	Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per costruzione di case per i ferrovieri, ecc.	id.	—
	178	Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, ecc.	id.	—
	254	Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc. . .	—	— 164,960,052.09
25	255	Spese occorrenti per il funzionamento dei servizi previsti dal D. L. 23 marzo 1919, n. 455, ecc.	—	— 2,978.14
			— 45,000	— 165,016,421.28

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Num. esercizio 1923-24	CAPITOLO — Denominazione	Somme trasportate dal bilancio del Ministero dell'economia nazionale — In conto competenza	Somme trasportate dal bilancio del Ministero dell'economia nazionale — In conto residui
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari.		
132-bis di nuova istituzione	Concorsi e contributi per la costruzione di case economiche e popolari e spese concernenti il funzionamento dei relativi servizi	+ 45,000	+ 165,016,421.28

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro dell'economia nazionale
CORBINO.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2833.

Concorso per esami per talune categorie di personali civili dell'Istituto geografico militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, per le seguenti categorie di personali civili dell'Istituto geografico militare, e per il numero di posti a fianco di ciascuna indicato:

a) ingegneri geografi: posti 4;
b) topografi: posti 13;
c) disegnatori tecnici: posti 40.

Di detti posti uno per ogni 10 o frazione di 10 è riservato, ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, agli aspiranti che siano invalidi di guerra e siano stati dichiarati idonei nella graduatoria definitiva.

Dal concorso di cui trattasi sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 2.40 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse direttamente al Ministero della guerra (Divisione personali civili) e pervenire non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità dell'impiego per il quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta bollata e debitamente legalizzati, giusta le vigenti disposizioni:

1° Atto di nascita da cui risulti che, alla data del presente decreto, il candidato ha compiuto i 20 e non oltrepassato i 30 anni di età se aspirante alla nomina a ingegnere geografo, e compiuto i 18 e non oltrepassato i 30 anni, se trattasi di aspirante alla nomina a topografo o disegnatore tecnico

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, tali limiti massimi sono elevati a 35 anni.

Per gli invalidi, di cui all'art. 8 della citata legge 21 agosto 1921, n. 1312, i limiti stessi sono elevati ad anni 39;

2° Certificato di cittadinanza italiana. I cittadini dello stato libero di Fiume sono equiparati ai regnicoli;

3° Certificato generale del casellario giudiziario;

4° Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante;

5° Certificato medico rilasciato da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del R. esercito, che comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego a cui aspira. Per gli aspiranti alla nomina ad ingegnere geografo o alla nomina a topografo, il certificato medico deve contenere anche la esplicita dichiarazione che l'aspirante è in condizioni fisiche tali da poter sostenere le fatiche di lunghe campagne topografiche anche in zone disagevoli, sia in Italia che nelle Colonie.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° Documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° Diploma originale di laurea in ingegneria o in matematica, per gli aspiranti alla nomina ad ingegnere geografo; diploma di licenza liceale o d'istituto tecnico o di scuola industriale di grado equipollente, per gli aspiranti alla nomina a topografo; diploma di licenza di istituto tecnico, di scuola superiore di belle arti o di altra equiparata per gli aspiranti alla nomina a disegnatore tecnico.

I cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica;

8° Fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata dal notaio;

9° Quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di lire 50, se trattasi di aspirante alla nomina a ingegnere geografo, e di lire 25 se trattasi di aspirante alla nomina a topografo o a disegnatore tecnico.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono dispensati gli aspiranti, i quali siano impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Ai posti di disegnatore tecnico possono concorrere anche i capi operai e gli operai comunque in servizio all'Istituto geografico militare, alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le domande di ammissione al concorso degli aspiranti di cui al presente articolo dovranno pervenire al Ministero della guerra (Divisione personali civili) per il tramite della direzione dell'Istituto geografico militare, che vi unirà un rapporto particolareggiato circa il servizio da ciascuno di essi prestato.

L'ammissione al concorso degli aspiranti medesimi potrà aver luogo a prescindere dal limite massimo di età, di cui al n. 1 del precedente art. 3, e dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri dall'1 al 7 dell'articolo stesso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta dal direttore dell'Istituto geografico militare e da 4 membri, da designarsi dal Ministero della guerra, scelti fra gli ufficiali superiori e fra gli impiegati civili dell'Istituto suddetto, equiparati al grado di ufficiali superiori.

Ne sarà presidente il direttore dell'Istituto geografico militare e funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e grafiche e in prove orali, giusta i programmi annessi al presente decreto — firmati, d'Ordine Nostro, dal Ministro della guerra — e si svolgeranno presso l'Istituto geografico militare in Firenze.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nel mese di marzo 1924, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati, e con le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 7.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati i quali abbiano ottenuto nelle prove scritte e grafiche una media di almeno sei decimi di punti, in ciascuna materia.

Parimenti una media di almeno sei decimi di punti in ciascuna materia dovranno conseguire i concorrenti nelle prove orali per ottenere l'idoneità.

Art. 9.

La Commissione formulerà, per ciascuna specialità di concorrenti, una graduatoria, in ordine di punti, dei concorrenti dichiarati idonei.

A parità di punti saranno preferiti:

a) i mutilati di guerra;
b) gli invalidi di guerra;
c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;
d) i decorati di medaglia d'argento al valor militare;
e) i decorati di medaglia di bronzo al valore militare;
f) i decorati con croce di guerra al valore;
g) i combattenti;
h) coloro che hanno prestato servizio militare;
i) i più anziani di età.

Le graduatorie saranno poscia trasmesse al Ministero della guerra per l'approvazione definitiva.

Le graduatorie stesse, tostochè approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Contro di esse non è ammesso alcun ricorso.

Il Ministro della guerra potrà provvedere alla sostituzione di coloro fra i dichiarati vincitori del concorso che non assumeranno servizio entro il termine massimo di un mese o che comunque entro un anno dall'atto dell'assunzione in servizio stesso cesseranno dall'appartenere all'Amministrazione per qualunque causa. Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati fra i dichiarati idonei.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di un anno, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego, con l'annuo stipendio iniziale per ciascuna specialità stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati e verrà loro corrisposta una indennità pari a due mesi dell'assegno di cui al susseguente art. 11.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile, pari allo stipendio iniziale attribuito agli impiegati di ruolo della stessa categoria.

Art. 12.

Con decreto del Ministero delle finanze, saranno apportati negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra le variazioni dipendenti dalla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 47. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

Programma per gli esami di concorso ai posti di ingegnere geografo.

Materie d'esame	Se scritto grafico od orale	*Annotazioni*
1ª Geodesia	Scritto	La durata della prova è fissata in sei ore.
2ª Geodesia	Orale	

GEODESIA.

Prova scritta.

a) Nozioni di geometria differenziale - Coordinate curvilinee - Curvatura della superficie - Equazione della geodesia in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari - Deduzione delle formule fondamentali e trigonometria sferica.

b) Teorema di Légendre per la risoluzione di triangoli geodetici - Trigonometria sferoidica - Coordinate geodetiche rettangolari.

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione - Teorema di Daby.

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione.

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica - Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

Il Ministro della guerra: A. DIAZ.

ALLEGATO *B*.

Programma per gli esami di concorso ai posti di topografo.

N. d'ordine del programma	Materie d'esame	Se scritto grafico od orale	*Annotazioni*
1	Disegno topografico.	Grafico	La durata della prova grafica è fissata in sei ore.
2	Matematica.	Orale	
3	Topografia	Orale	

I. — *Disegno topografico.*

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

II. — *Matematica.*

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

III — *Topografia.*

Nozioni generali - Cenni sui principali strumenti topografici - Metodi diversi di rilevamento - Rappresentazione del terreno - Disegno topografico - Segni convenzionali - Lettura di una carta.

Il Ministro della guerra: A. DIAZ.

ALLEGATO *C*.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico.

N. d'ordine del programma	Materie d'esame	Se scritto grafico od orale	*Annotazioni*
1	Composizione italiana	Scritto	La durata della prova sarà fissata dal presidente della Commissione, a seconda del tema.
2	Aritmetica	Orale	
3	Geometria piana e solida	Orale	
4	Geografia e topografia	Orale	
5	Prova tecnica . . .	Grafico	

Composizione italiana (scritta).

Svolgere sotto forma narrativa epistolare un tema dato di un argomento attinente alla vita giornaliera comune.

Aritmetica (orale).

Il candidato dovrà essenzialmente dare prova di sapere eseguire praticamente, con facilità e correttezza, le operazioni numeriche: e di sapere risolvere i problemi che gli si possono presentare nel corso dei suoi lavori.

Operazioni pratiche sui numeri interi, sui decimali e sulle frazioni - Problemi relativi - Errori relativi.

Sistema metrico decimale, misure non decimali: riduzioni.

Proporzioni - Regola del tre semplice e composta - Regola di alligazione - Problemi.

Geometria piana e solida (orale).

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le definizioni e praticamente quei principî e quegli elementi di geometria di cui potrà aver bisogno nel disimpegno delle sue attribuzioni.

Definizione e principali proprietà delle figure geometriche piane. Rette, angoli, poligoni, circoli.

Soluzione pratica dei problemi semplici relativi alle figure piane.

Figure simili e loro proprietà - Figure analoghe.

Area delle figure piane.

Definizioni e principali proprietà relative alle rette e ai piani nello spazio.

Definizioni relative ai solidi - Similitudini dei solidi - Loro superficie e volume.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni - Uso del pantografo.

Geografia e topografia (orale).

Conoscenza geografica dell'Italia e delle sue Colonie.

Nozioni elementari di topografia per quanto è necessario a una buona comprensione delle carte topografiche ufficiali italiane.

Classificazione delle carte - Scale di proporzione, numeriche, grafiche - Segni convenzionali per la planimetria - Rappresentazione dell'altimetria: curve di livello, tratteggio, sfumo, sistemi misti.

Calcolo di distanze, sezioni, pendenze (con elementi desunti dalle carte).

Nomenclatura e tipo delle scritture usate nelle carte.

Prova tecnica (grafica).

Esecuzione di un saggio di disegno topografico su carta.

Disegno su carta: porzione di una ordinaria carta topografica completa a curve di livello e a tratteggio.

Incisione su rame - Incisione di una porzione di carta topografica (planimetria e scritture).

Disegno su pietra o zinco - Disegno di una ordinaria carta topografica completa senza tratteggio.

Il Ministro della guerra: A. Diaz.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2875.

Assegnazione straordinaria di L. 12,000,000 da stanziarsi negli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1925-26, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per spese concernenti edifici in uso dell'Amministrazione dei monopoli industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 12,000,000 per l'acquisto di fabbricati e terreni e per la esecuzione di nuove opere murarie per gli edifici in uso dell'Amministrazione dei monopoli industriali.

Art. 2.

La detta assegnazione di L. 12,000,000 sarà suddivisa in 3 rate da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 e successivi, nella seguente misura:

Esercizio	1923-24	L.	6,000,000
»	1924-25	»	3,000,000
»	1925-26	»	3,000,000

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — De' Stefani.

Visto, *il Guardasigilli*: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *gennaio* 1924.

Atti del Governo, registro 220, *foglio* 91. — Granata.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2876.

Riscossione a mezzo delle dogane della tassa di bollo di scambio sulle gemme, sui metalli preziosi ed altri oggetti importati dall'estero, e disciplina dell'importazione in sospeso di perle, brillanti ed altre pietre preziose.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che provvede alla riscossione a mezzo delle dogane della tassa di bollo di scambio sulle gemme, sui metalli preziosi ed altri oggetti importati dall'estero e disciplina la importazione in sospeso di perle, brillanti ed altre pietre preziose.

SIRE,

Il progetto di decreto che viene sottoposto a Vostra Maestà contiene alcuni provvedimenti, suggeriti dalla esperienza, intesi a meglio assicurare il pagamento della tassa generale di bolo sugli scambi commerciali in caso di importazioni di merci dall'estero, con particolare riguardo al commercio internazionale degli oggetti preziosi.

* * *

Sulle importazioni di *gemme, oggetti e metalli preziosi* dall'estero fatte da ditte nazionali, la tassa di scambio del 2 per cento deve essere corrisposta dagli importatori mediante applicazione delle prescritte marche sulle relative fatture entro tre giorni dallo svincolo della merce o dal ricevimento delle fatture medesime.

Trattandosi di merce non ingombrante, che può essere quindi agevolmente sottratta alle verifiche degli agenti della finanza, è facile sopprimere ogni traccia di questo primo scambio, di modo che si ha ragione di temere che abbiano a verificarsi notevoli e frequenti evasioni del tributo dovuto all'atto di tali importazioni.

Per assicurare il pagamento della detta tassa è pertanto opportuno di modificare, nei soli riguardi delle importazioni di gemme, oggetti e metalli preziosi, l'attuale sistema di riscossione a mezzo di marche e di affidare la riscossione medesima alle dogane che vi provvederanno in modo virtuale abbinandola a quella dei diritti di confine.

Tale sistema di riscossione ebbe già ad essere adottato per la percezione della tassa di lusso di che al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, in caso di importazioni effettuate da privati, ed il sistema stesso non ha dato luogo ad inconvenienti nè nei riguardi degli uffici doganali nè in quelli dei contribuenti.

* * *

Sempre in ordine all'applicazione della tassa di bollo sugli scambi d'importazione è stato segnalato che si verifica una notevole sperequazione fra ditte nazionali importatrici di merci, specialmente di lusso, e ditte estere che introducono le stesse merci nel Regno personalmente a mezzo di appositi viaggiatori, commessi e rappresentanti, per venderle successivamente a privati consumatori.

I detti viaggiatori, commessi e rappresentanti introducendo personalmente le merci accennate, come bagaglio, eludono il pagamento della tassa di scambio, che è invece corrisposta, a norma dell'art. 35 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, per tutte le importazioni di consimili merci effettuate dalle ditte nazionali.

E poichè la vendita successiva nel Regno è effettuata dai detti viaggiatori, commessi e rappresentanti di ditte estere in confronto di privati consumatori, non è dovuta tassa di scambio: di modo che nessuna tassa viene di fatto corrisposta per tali atti di commercio.

L'elusione della detta tassa porta come conseguenza che le ditte estere, specie quelle che esercitano il commercio di oggetti che, come ad esempio, le gemme, i profumi, ecc., per il loro non ingombrante volume sono suscettibili di essere importati personalmente anche in grandi quantità, e quindi per ingenti valori, possono praticare nelle vendite a privati, fatte nel Regno, prezzi di concorrenza con evidente danno dell'industria nazionale, per la quale il costo degli oggetti di lusso importati dall'estero è gravato dalla tassa di scambio corrisposta all'atto della importazione.

E' da tenere altresì presente che le stesse fabbriche nazionali di oggetti di lusso non importatrici, vengono egualmente danneggiate da tale concorrenza estera, in quanto per l'art. 9 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 550, le vendite di oggetti di lusso fatte dalle fabbriche ai privati consumatori sono anch'esse soggette alla tassa di scambio del 2 per cento.

Avuto riguardo a tali circostanze, indubbiamente meritevoli di considerazione, il presente decreto stabilisce che la tassa generale di bollo sugli scambi commerciali trova applicazione ai termini dell'art. 35 del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275, anche nei riguardi di materie greggie, merci, prodotti ed altro importati personalmente dall'estero da commercianti o ditte sia nazionali che estere o dai loro viaggiatori, commessi e rappresentanti

A maggiore garanzia poi del pagamento della detta tassa di scambio questa anche nel caso ora prospettato verrà senz'altro riscossa dagli uffici doganali contemporaneamente agli altri diritti di confine e liquidata sugli stessi documenti da emettere per la riscossione di questi diritti.

* * *

Per quanto concerne il commercio internazionale degli oggetti preziosi è stato fatto presente dal ceto commerciale interessato che una delle forme assai comuni nelle quali tale commercio si svolge è quella degli invii di merce « in sospeso ». Il commerciante nazionale riceve dalla ditta estera una certa quantità di gioielli, gemme ed altro (materie prime) e fatta la scelta di quelli che gli convengono sia in ordine alle commissioni ricevute dai clienti o allo speciale commercio che egli esercita, trattiene gli scelti che si intendono così acquistati, rinviando alla ditta estera i rimanenti

A norma dell'art. 35 del R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275, il quale dichiara che la tassa di scambio è dovuta, quanto alle merci importate dall'estero, per il semplice fatto dell'importazione, indipendentemente da qualsiasi altra circostanza, il commerciante nazionale deve, nel caso prospettato, assoggettare a tassa di scambio, l'intero stok di gioielli ricevuti dall'estero per quanto lo scambio effettivo sia limitato a quei soli oggetti che egli sceglie e trattiene.

Ora, dato l'alto valore delle dette merci, il pagamento della tassa di scambio del 2 per cento sull'intiero importo dello stok ricevuto, rappresenta un onere di eccezionale gravità che indubbiamente può avere notevoli ripercussioni nell'economia generale dell'azienda che deve sopportarlo.

In vista di tali circostanze, confortate da evidenti ragioni di equità, il decreto stabilisce, limitatamente a quegli oggetti preziosi, che giusta indagini eseguite, risultano formare oggetto frequente della particolare forma di commercio internazionale accennata (perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione) un temperamento, in conformità di quanto si pratica per gli scambi in sospeso che hanno luogo nel Regno, disponendo cioè, con le dovute cautele, la restituzione della tassa di scambio per quegli oggetti preziosi che introdotti in sospeso vengano riesportati entro un determinato periodo di tempo.

* * *

Analogo trattamento è fatto dal decreto ai campionari di merci importati dall'estero, ai quali possono senz'altro essere estese, anche nei riflessi della tassa di scambio, le norme che il disciplinano nei riguardi dei dazi doganali agli effetti della temporanea importazione.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto la Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 550, concernente la istituzione della tassa generale di bollo sugli scambi commerciali;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, portante la riforma della tariffa di bollo ed altre disposizioni concernenti la stessa materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di bollo di scambio, nella misura del due per cento stabilita dall'art. 7, n. 3, del R. decreto-legge 18 marzo 1923, n. 550, dovuta sulle « gemme e sui metalli preziosi » importati dall'estero, sia pure a mezzo di pacchi postali, e riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dell'importazione.

La riscossione della tassa di scambio da parte delle dogane si effettua contemporaneamente alla riscossione degli altri diritti di confine ed è liquidata sugli stessi documenti da emettere per la riscossione di questi diritti sotto il titolo « tassa generale di bollo sugli scambi commerciali » con imputazione al competente capitolo del bilancio di entrata.

A tale effetto nelle dichiarazioni prescritte dall'art. 5 della legge doganale, testo unico, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, il dichiarante deve indicare il valore delle merci, come per il caso previsto dal penultimo comma dell'art. 6 dello stesso testo unico di legge.

Insieme con la dichiarazione deve essere presentata la fattura del venditore estero od altro equipollente documento con facoltà nella Amministrazione doganale di esigerne la vidimazione per parte della competente autorità consolare italiana.

Per gli oggetti preziosi che si importano dall'estero a mezzo di pacchi postali, il detto documento dovrà essere unito agli altri documenti di spedizione dei pacchi.

Art. 2.

La tassa di bollo sugli scambi commerciali è dovuta, ai termini dell'art. 35 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, anche sulle materie greggie, merci e prodotti, siano o meno classificati di lusso, importati personalmente dall'estero da commercianti o ditte sia nazionali che estere o dai loro viaggiatori, commessi e rappresentanti, qualunque sia la destinazione delle dette merci e prodotti.

Per le dette importazioni la tassa di scambio, sulla base del valore delle cose importate, è riscossa in modo virtuale dalle dogane giusta le norme contenute nell'articolo precedente.

Art. 3.

Limitatamente alle perle, brillanti, pietre preziose di colore, pietre dure e pietre preziose d'imitazione importate dall'estero « in sospeso » per essersi riservato il commerciante acquirente di perfezionare l'acquisto delle cose consegnate o spedite dal venditore dopo di averle esaminate e scelte, la tassa di scambio è fatta depositare dalle dogane all'atto

dell'importazione, giusta le norme di che al precedente articolo 1.

Le dogane provvederanno alla restituzione totale o parziale della tassa di scambio depositata, ove nel termine di sei mesi dall'importazione abbia luogo la riesportazione totale o parziale degli oggetti importati.

Allo scopo di usufruire della detta agevolazione la fattura o altro equipollente documento che deve accompagnare la merce all'atto della importazione deve essere redatta in doppio esemplare e contenere una dettagliata descrizione della merce stessa con indicazione, per ogni oggetto, dei numeri, pesi e valori relativi.

Uno dei detti esemplari deve essere trattenuto dalle dogane e l'altro, munito del timbro d'ufficio, viene consegnato insieme alla bolletta delle somme depositate, alla ditta importatrice che deve riprodurlo all'atto della riesportazione.

Alla scadenza dei sei mesi stabiliti dal 2° comma del presente articolo, il deposito cauzionale relativo ad oggetti che non risultino riesportati viene incamerato ed introitato dalle dogane a titolo di tassa di scambio.

Le false dichiarazioni e le sostituzioni di merci sono punite con la pena pecuniaria da L. 400 a L. 1000 e con la confisca delle merci.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nella legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, circa l'importazione temporanea dei «campioni» di merci contemplati dal paragrafo 1° della tabella *C*, allegata al regolamento citato, trovano applicazione, nei riguardi dei detti campioni anche agli effetti dell'applicazione della tassa di bollo di scambio qualunque sia la destinazione dei detti campionari.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore il 15 gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 106. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2877.
Determinazione delle funzioni del Consiglio superiore di statistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto del 6 settembre 1923, n. 2125;

Visto il Nostro decreto del 2 dicembre 1923, n. 2673, concernente l'ordinamento del servizio statistico del Regno;

Visto l'art. 3 del Nostro decreto del 2 dicembre 1923, numero 2700, che istituisce il Consiglio superiore di statistica;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore di statistica dà il suo parere in tutti i casi in cui sia richiesto per disposizione di legge, di regolamento o di decreto, ovvero sia domandato dai Ministri interessati.

Il parere del Consiglio è obbligatorio sui programmi e sullo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni statali, allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche se per talune di queste siano istituiti presso altri Ministeri appositi Consigli o Commissioni permanenti. Saranno esenti da questo obbligo soltanto quelle statistiche che rappresentano esplicazione di semplice attività amministrativa.

Quando una delle predette Amministrazioni non intenda seguire il parere del Consiglio, deve comunicarne ad esso i motivi; se si tratti però di statistiche nuove o di modificazioni sostanziali di statistiche preesistenti o di speciali censimenti e il Consiglio superiore, ripresa in esame la questione, persista nel suo parere, l'Amministrazione sarà tenuta ad uniformarvisi, salvo decisione in contrario del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale, saranno fissate le norme per la composizione e il funzionamento del Consiglio superiore di statistica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 92. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2879.
Riforma della tassa di bollo sulle carte da giuoco.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che provvede alla riforma della tassa di bollo sulle carte da giuoco.

SIRE,

Lo schema del decreto, oltrechè provvedere all'aumento delle vigenti aliquote della tassa di bollo sulle carte da giuoco in misura adeguata al carattere voluttuario del cespite tassabile ed all'attuale valore della moneta, contiene anche varie disposizioni che l'esperienza ha consigliato di adottare per una più efficace applicazione, sia nei rapporti dell'Erario che in quelli del ceto industriale e commerciale interessato, delle norme che disciplinano la tassa di cui si tratta.

Le indagini fatte dall'Amministrazione finanziaria hanno condotto ad accertare che, mentre il prezzo delle carte da giuoco è sensibilmente diminuito alle fabbriche in seguito alla cessazione

del monopolio, tale diminuzione non arriva al consumatore perchè i grossisti ed i rivenditori continuano a vendere le carte da giuoco agli stessi prezzi praticati durante il regime di monopolio, percependo un sopraprofitto che va da un minimo di lire 1,50 ad un massimo di lire 4 per ogni mazzo a seconda della qualità delle carte.

Opportunamente, quindi il decreto aumenta, a decorrere dal 1° gennaio 1924, la tassa di bollo sulle carte da giuoco da L. 1.50 a L. 3 per le carte comuni, e da L. 3 a L. 5 per le carte di lusso, deviando a vantaggio dell'Erario il non giustificato sopraprofitto dei rivenditori, senza alcun aggravio per il consumatore.

In via transitoria resteranno permessi fino a tutto il febbraio 1924 la vendita e l'uso delle carte da giuoco che al 1° gennaio 1924, hanno già pagato le antiche aliquote di tassa. Dal 1° marzo 1924, le dette carte non potranno essere vendute nè usate in pubblici esercizi se i fabbricanti, importatori, rivenditori e possessori non abbiano corrisposta la differenza di tassa mediante applicazione, sull'involucro di ciascun mazzo, di apposite fascette bollate vendute dall'Amministrazione.

* * *

L'aumento delle aliquote di tassa rende più considerevoli e quindi meritevoli di maggiore tutela giuridica i rapporti di credito fra i fabbricanti, importatori, grossisti ed acquirenti.

All'uopo il decreto prescrive che il credito, rappresentato dalle tasse di bollo sulle carte da giuoco pagate dal fabbricante o dall'importatore, è privilegiato ai sensi dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.

* * *

Anche nei rapporti dell'Erario si rende necessaria, per la cresciuta importanza del cespite, una più efficace forma di controllo sul movimento di produzione e di vendita delle carte da giuoco.

Perciò il decreto stabilisce anzitutto l'obbligo per i fabbricanti e per gli importatori di annotare in un apposito libro di carico e scarico, previamente vidimato dal ricevitore del registro, i dati relativi alla produzione, bollazione e vendita delle carte da giuoco e di presentare tale libro, ad ogni richiesta, ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Il detto libro sarà inoltre soggetto al visto trimestrale da parte degli uffici del registro.

In secondo luogo, il decreto ribadisce il criterio ristrettivo già espresso con l'art. 7 del Regio decreto 14 maggio 1922, n. 681, limitando la facoltà di fabbricare le carte da giuoco soltanto a coloro i quali dimostrino che tutte le operazioni relative, dalla stampa dei fogli sino all'uscita dei mazzi completamente confezionati, vengono compiute nel proprio stabilimento.

Quanto, infine, alla vendita al pubblico, delle carte da giuoco, il decreto la riserva esclusivamente ai rivenditori di generi di privativa ed agli esercizi muniti della speciale licenza per la vendita dei detti generi ai termini dell'art. 138 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, dando però facoltà alle intendenze di finanza, in casi eccezionali, di estendere la vendita ad altri esercenti.

Queste cautele che facilitano i controlli, costituiranno un efficace ostacolo alla diffusione ed all'uso delle carte non bollate, con notevole vantaggio anche delle fabbriche.

* * *

Accogliendo un voto formulato dalle maggiori fabbriche per fondate ragioni di speditezza commerciale viene data facoltà alle Intendenze di finanza di consentire ai fabbricanti di carte da giuoco di provvedere direttamente, dietro rimborso di spesa, all'allestimento, alla spedizione ed alla ripresa dei pacchi assicurati contenenti le carte da giuoco destinate alla bollazione da parte dell'officina delle carte-valori di Torino, fermo però restando l'obbligo ai ricevitori del registro di assicurarsi dell'esatto contenuto dei pacchi medesimi.

* * *

Altre notevoli disposizioni del decreto preordinato alla repressione delle irregolarità e delle infrazioni alla legge di tassa, sono:

a) quella che dà facoltà ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria di accedere nei locali, depositi ed esercizi delle fabbriche e dei rivenditori e di procedere alle opportune verifiche,

b) l'aumento delle pene pecuniarie previste dalle disposizioni in vigore per le contravvenzioni al bollo sulle carte da giuoco;

c) l'attribuzione all'intendente di finanza della facoltà di promuovere la chiusura dell'esercizio o della fabbrica per un periodo da 3 a 90 giorni, indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie nel caso di recidiva.

Così esposta la portata del provvedimento, il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporvi la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 14 maggio 1922, n. 681, concernente l'applicazione della tassa di bollo sulle carte da giuoco;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla riforma della tassa anzidetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di bollo sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno o provenienti dall'estero, è stabilita come segue:

a) carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte: tassa L. 3, per ogni mazzo;

b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte: tassa L. 5, per ogni mazzo.

Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli od ai lati delle figure, escluse le carte per il giuoco dei tarocchi.

Le tasse anzidette sono comprensive dell'addizionale.

Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa.

Art. 2.

Nei distintivi del bollo delle carte da giuoco di che all'art. 3 del R. decreto 14 maggio 1922, n. 681, l'importo della tassa è modificato tenuto conto degli importi di tassa di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

La vendita e l'uso delle carte da giuoco che, al 1° gennaio 1924, hanno già pagata la tassa di cui all'art. 1 del R. decreto 14 maggio 1922, n. 681, saranno permessi fino a tutto il mese di febbraio 1924.

A decorrere dal 1° marzo 1924, le dette carte non potranno essere messe in vendita, nè usate in pubblici esercizi se i fabbricanti, importatori, grossisti, rivenditori o possessori non abbiano corrisposto la differenza di tassa mediante applicazione sull'involucro di ciascun mazzo delle fascette bollate, che saranno vendute agli interessati dall'Amministrazione.

Agli effetti del comma precedente, nel giorno 29 febbraio 1924 presso ciascuna fabbrica di carte da giuoco dovrà essere compilato a cura di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, in concorso del rappresentante della fabbrica stessa, un regolare inventario indicante:

a) il quantitativo di mazzi di carte da giuoco comuni già muniti del bollo in vigore al 31 dicembre 1923, esistenti nei magazzini e depositi della fabbrica;

b) il quantitativo di mazzi di carte da giuoco di lusso già muniti del bollo in vigore al 31 dicembre 1923, esistenti nei detti magazzini e depositi;

c) il numero di assi comuni portanti il bollo in vigore al 31 dicembre 1923, in possesso del fabbricante e non ancora uniti ai rispettivi mazzi;

d) il numero di assi di lusso portanti il bollo in vigore al 31 dicembre 1923, in possesso del fabbricante e non ancora uniti ai rispettivi mazzi;

e) il numero di assi comuni presentati a tutto il 31 dicembre 1923 all'ufficio del registro per la bollazione e non ancora ritirati;

f) il numero di assi di lusso presentati a tutto il 31 dicembre 1923 all'ufficio del registro per la bollazione e non ancora ritirati.

L'importo della maggiore tassa dovuta in corrispondenza dei quantitativi risultanti dal detto inventario dovrà essere versato dai fabbricanti all'ufficio del registro in sedici rate quindicinali posticipate.

Potrà eccezionalmente, il Ministero delle finanze su domanda degli interessati, consentire una maggiore dilazione al saldo del debito ove sussistano speciali circostanze di fatto che giustifichino un tale provvedimento, ma il versamento delle somme dovute a saldo non potrà, comunque, essere fatto oltre il 28 febbraio 1925.

Art. 4.

All'atto di ciascun versamento verrà consegnato ai fabbricanti un numero di fascette bollate da L. 1.50 e da L. 2 d'importo corrispondente alla somma versata.

Sui mazzi di carte da giuoco muniti del bollo in vigore al 31 dicembre 1923, venduti dai fabbricanti a datare dal 1° marzo 1924 dovranno essere applicate le fascette bollate anzidette.

I grossisti dal 1° marzo fino a tutto il 30 aprile 1924 sui mazzi di carte da giuoco, muniti del bollo vigente a tutto il 31 dicembre 1923, dovranno applicare all'atto della vendita o della spedizione per il completamento della tassa le fascette bollate vendute dall'Amministrazione. A datare dal 1° maggio 1924 tutti i mazzi di carte da giuoco esistenti presso i grossisti dovranno esse[re] muniti delle fascette bollate.

I venditori al minuto di carte da giuoco dovranno il 1° marzo 1924 apporre le fascette bollate su tutti i mazzi di carte da giuoco forniti del bollo vigente al 31 dicembre 1923 esistenti nei negozi.

Art. 5.

Il credito rappresentato dalle tasse di bollo sulle carte da giuoco, pagate dal fabbricante, o dall'importatore o dal grossista, è privilegiato ai sensi dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai fabbricanti ed agli importatori di carte da giuoco di tenere un libro di carico e scarico, previamente vidimato dal ricevitore del registro, nel quale siano notati giornalmente secondo le norme che verranno all'uopo impartite, i dati relativi alla produzione, bollazione e vendita di mazzi di carte da giuoco.

Qualsiasi differenza riscontrata fra il carico e lo scarico, indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui all'art. 13 del presente decreto, darà luogo all'applicazione e riscossione, in confronto dei fabbricanti ed importatori, della tassa di bollo sugli assi quando non sia giustificato il pagamento.

Il detto libro di carico e scarico dovrà essere esibito alla fine di ogni trimestre all'ufficio del registro che vi apporrà il visto, e dovrà pure essere presentato, ad ogni richiesta, ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 7.

La fabbricazione delle carte da giuoco potrà essere effettuata soltanto da coloro i quali dimostrino che tutte le operazioni relative, dalla stampa dei fogli sino all'uscita dei mazzi completamente confezionati, vengano compiute nei propri stabilimenti.

La vendita delle carte da giuoco potrà essere esercitata soltanto dai fabbricanti, dagli importatori e dai rivenditori di generi di privativa e dagli esercizi muniti di speciale licenza ai termini dell'art. 138 del regolamento sulle privative 1° agosto 1901, n. 399.

Tanto i fabbricanti, quanto gli importatori e venditori anzidetti dovranno presentare all'Intendenza di finanza della rispettiva Provincia la dichiarazione prescritta dall'art. 6 del testo unico delle leggi sul bollo delle carte da giuoco, approvato col decreto Reale 13 settembre 1874, n. 2080 (serie 2ª), e dall'art. 3 della legge 29 giugno 1879, n. 5165 (serie 2ª).

L'Intendenza di finanza, dopo gli opportuni accertamenti della presenza, nei dichiaranti, dei requisiti previsti dai primi due comma del presente articolo, rilascerà ai dichiaranti medesimi un attestato della fatta dichiarazione, che, munito di bollo da L. 2 a carico del fabbricante, dell'importatore o del rivenditore, dovrà essere rinnovato al principio di ogni anno.

Art. 8.

Agli esercenti diversi da quelli indicati nel precedente articolo, i quali, al 31 dicembre 1923, esercitavano la vendita delle carte da giuoco, il relativo attestato sarà rinnovato dall'Intendenza di finanza anche per l'anno 1924 con l'esplicita dichiarazio[ne] che la rinnovazione si intende efficace soltanto fino al 31 dicembre 1924.

In deroga al disposto del precedente art. 7, secondo comma, le Intendenze di finanza, quando gli interessi dell'Erario siano salvaguardati, potranno in via eccezionale, autorizzare anche dopo il 31 dicembre 1924 la vendita all'ingrosso od al minuto delle carte da giuoco da parte di esercizi diversi da quelli indicati nel detto secondo comma, fermo l'obbligo di sottostare alla vigilanza di che all'art. 12 del presente decreto.

Art. 9.

I ricevitori del registro non daranno corso alle nuove richieste di bollazione di carte da giuoco fino a quando i fabbricanti che le presentano non abbiano ritirato col pagamento della relativa tassa, le carte da giuoco già munite del bollo dall'officina delle carte valori di Torino, in conformità alle precedenti richieste.

Art. 10.

Le Intendenze di finanza potranno consentire ai fabbricanti di carte da giuoco aventi una produzione annua non inferiore a duecento mila mazzi, e che ne facciano domanda, di provvedere direttamente all'allestimento, alla spedizione ed alla ripresa dei pacchi assicurati contenenti le carte da giuoco destinate alla bollazione da parte dell'Officina delle carte-valori di Torino.

Le spese inerenti a tale servizio saranno rimborsate dall'Amministrazione ai fabbricanti.

I ricevitori del registro dovranno peraltro continuare ad assicurarsi, nel modo più assoluto e sotto la loro personale responsabilità, dell'esatto contenuto dei pacchi direttamente inviati all'Officina delle carte-valori dai fabbricanti e di quelli contenenti le carte da giuoco bollate di ritorno dalla detta officina.

Art. 11.

Ai fabbricanti di carte da giuoco i quali dimostrino di produrre annualmente non meno di 300 000 mazzi potrà essere concessa, dalle Intendenze di finanza, in deroga all'art.

colo 4 della legge 29 giugno 1879, n. 5165 (serie 2ª) l'autorizzazione ad eseguire contemporaneamente il distacco di tutte le carte componenti il giuoco, fermo però restando il divieto di riunire le carte distaccate in mazzo prima che in ciascun mazzo venga inclusa la carta munita del bollo.

Art. 12.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sott'ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza, hanno facoltà di accedere nei locali delle fabbriche di carte da giuoco e nei relativi uffici, magazzini e depositi, nonchè nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori per procedere alle opportune verifiche di controllo.

Le Intendenze di finanza dovranno fare eseguire queste visite due volte l'anno ed ognora che sorgesse dubbio di commessa contravvenzione.

Art. 13.

Le multe applicabili per le contravvenzioni alle vigenti disposizioni di legge in materia di tassa di bollo sulle carte da giuoco sono modificate come segue:

Le contravvenzioni di che al n. 1, dell'art. 7 del testo unico 13 settembre 1874, n. 2080 (serie 2ª), e art. 2 della legge 29 giugno 1879, n. 5165 (serie 2ª), sono punite con multa fra le 300 e le 1200 lire e, se la contravvenzione è accertata a carico di un commerciante o di un conduttore di uno stabilimento od esercizio pubblico, con multa da 1200 a 4800 lire.

Le contravvenzioni di che ai numeri 2 e 3 dell'art. 7 del testo unico 13 settembre 1874, n. 2080 (serie 2ª) sono rispettivamente punite con multe da L. 1200 a L. 4800.

Le contravvenzioni di che agli articoli 6 e 9 del citato testo unico 13 settembre 1874, n. 2080 (serie 2ª), agli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1879, n. 5165 (serie 2ª), all'art. 5 del R. decreto 14 maggio 1922, n. 681, ed agli articoli 6 e 7 del presente decreto, sono punite con una multa da 1200 a 3600 lire.

Il massimo delle multe stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 29 giugno 1879, n. 5165 (serie 2ª) è elevato a L. 6000.

Art. 14.

Indipendentemente dall'applicazione delle multe nella misura fissata dall'art. 13 del presente decreto, quando a carico di fabbriche di carte da giuoco o di esercizi nei quali si fa vendita od uso di carte da giuoco sia stata accertata e definita, in via giudiziaria o in via amministrativa, con la condanna del contravventore, una precedente contravvenzione, l'intendente di finanza, in base al verbale di accertamento della nuova contravvenzione, del quale egli riconosca la regolarità, può promuovere quanto alle fabbriche la chiusura per un periodo da 15 a 90 giorni e quanto agli esercizi la chiusura per un periodo da 3 a 30 giorni.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto-legge vanno in vigore col 1° gennaio 1924.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate le contrarie.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 102. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2880.
Agevolazione tributaria a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto recante agevolazione tributaria a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

SIRE,

Per agevolare ulteriormente la benefica azione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione verso le società cooperative di produzione e lavoro, e per agevolare altresì a queste ultime il finanziamento per l'assunzione di lavori pubblici, è sembrato opportuno, in via puramente eccezionale e transitoria, di alleviare l'onere tributario sugli atti di cessione di mandati di pagamento emessi dalle pubbliche Amministrazioni, che, d'ordinario, vengono offerti dalle cooperative e loro consorzi al suddetto Istituto in garanzia delle sovvenzioni necessarie all'esecuzione dei lavori medesimi.

La durata di tale privilegio è stata, peraltro, limitata al breve periodo di tre anni, entro cui prevedibilmente sarà superata l'attuale crisi del credito e dopo potrà riprendere vigore la comune norma tributaria.

Confido che la Maestà Vostra vorrà degnarsi di apporre la Sua Augusta firma all'accluso decreto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli atti di cessione a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, da parte di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, di mandati di pagamento emessi o da emettersi da pubbliche Amministrazioni, per lavori assunti da dette cooperative e consorzi, sono soggetti a tassa fissa minima di registro.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e durerà fino al 31 dicembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 103. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2882.
Provvedimenti per assicurare l'osservanza della legge di registro.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto recante provvedimenti per assicurare l'osservanza della legge di registro.

SIRE,

Il Governo ha dovuto riconoscere la necessità di risolvere legislativamente alcune importanti controversie in materia di registro, rispetto alle quali l'Amministrazione si trova sprovvista di adeguati mezzi di difesa da elusioni bene studiate dai contribuenti.

Occorre pure introdurre nella legge di registro alcuni principî organici per arginare i privilegi di esenzione o riduzione di tassa, allorchè nella applicazione pratica si arriva all'eccesso.

I privilegi di esenzione e riduzione della tassa di registro sono ormai così numerosi da minare la produttività della tassa, creando troppe disuguaglianze fra i contribuenti. Oltre la determinazione di non concederne altri all'infuori di casi veramente eccezionalissimi, e di portata limitatissima, occorre disciplinare anche quelli concessi in passato con soverchia facilità, ben intendendosi che in così delicata materia devonsi contemperare le esigenze dell'Erario con quelle dell'equità verso situazioni già create dal legislatore e verso le attività rivolte a scopi di utilità generale.

A tali concetti si ispirano gli articoli proposti, dei quali i primi tre completano la legge, per ovviare la frequente elusione della tassa di registro sui contratti di comodato che hanno per oggetto titoli al portatore, perchè essi hanno la sostanza del mutuo; ovvero per applicare più completamente la tassa di trasferimento alle cose mobili considerate immobili per destinazione o considerate immobili solo in certe contingenze; ovvero per assicurare la tassa sulle trasmissioni di aziende che hanno luogo per contratto verbale. I successivi sei articoli tendono a disciplinare o limitare organicamente, in determinate circostanze, i privilegi tributari concessi e concedendi, e provvedono ad interpretare, con più cura, quello larghissimo esistente a favore delle Società cooperative, disciplinandone la applicazione; e l'ultimo articolo stabilisce la decorrenza di tali nuove disposizioni.

Cenni illustrativi degli articoli proposti.

Con l'art. 1 s'intende di colpire i pseudo-comodati fatti con titoli al portatore, i quali si possono risolvere in mutui, perchè tali titoli possono essere sostituiti con altri equivalenti, ed esser consumati, il che è proprio dei mutui.

E' vero che ciò potrebbe non accadere, ma l'essere ed il poter essere, ai fini della tassa di registro, debbono ragionevolmente equivalere. E con ciò si viene a colpire quella vasta massa di operazioni, sinora sfuggite alla tassa, che sempre più si va sviluppando fra i privati e gli istituti bancari.

* * *

L'art. 2 tiene in considerazione che, stante l'odierno crescinto valore commerciale delle scorte agricole vive e morte dei fondi, è necessario difendere il pubblico Erario dalla facile elusione della tassa di registro su tali immobili per destinazione, ordinariamente trasferiti insieme ai fondi, tassa che, in pratica, è ora pagata soltanto nei casi di trasferimento dei beni di persone amministrate o di Enti morali.

A ripararvi tende la disposizione proposta, in cui si fa un'altra applicazione del principio, già ammesso dal legislatore, dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, pei macchinari degli opifici, cioè di presumere che, insieme all'immobile, siano trasferiti anche gli immobili per destinazione. Trattandosi però di presunzione *iuris tantum*, era giusto ammettere la prova contraria da parte del contribuente, ed affinchè questa prova non riuscisse derisoria per la sua facilità, viene richiesta la data certa.

La ragione dell'ultimo comma è ovvia, considerata la facilità con la quale oggi si può eludere parte della tassa nei casi di trasferimento di terreni coltivati e di boschi.

* * *

Formano oggetto dell'art. 3 i trasferimenti a titolo oneroso di aziende di industria e commercio, come pure il loro affitto o godimento, i quali avvengono spesso verbalmente, non essendo necessario l'atto scritto, ciò che dà facile modo di sfuggire alla tassa di registro

Poichè questo commercio va diventando sempre più attivo, dando luogo a vistosi scambi di ricchezza, anche per la semplice cessione dei locali, degli impianti, dell'avviamento e delle accorzature, si rende necessario acquisire alla tassa di registro anche questa categoria di contratti verbali e disciplinarne con chiare norme la registrazione.

Dovendosi, in mancanza di atto scritto, procedere per via indiziaria, fondata ben s'intende su elementi precisi di riconosciuta attendibilità, si è stabilita una presunzione *iuris tantum* a favore della finanza, analoga a quella stabilita dall'art. 14 della legge di registro per le trasmissioni della proprietà e del godimento di beni immobili, salvo prova in contrario, esclusa la prova testimoniale, perchè impossibile a ribattersi dallo Stato.

* * *

L'art. 4 è una conseguenza del graduale elevamento del minimo della tassa di registrazione di atto, che ora è di L. 4, mentre prima era minore, scendendo fino a L. 1 nella tariffa del 1897. Frattanto, negli anni decorsi, a molti atti era stato accordato il privilegio di una tassa fissa in minor cifra, che allora uguagliava il minimo di tariffa, formandosi così ora un dislivello che giova togliere per legge, dato che il compenso minimo per il servizio della registrazione è stabilito dalla tariffa organica. Si è quindi formato il principio (che potrà giovare anche in seguito, ove fosse elevato il costo del servizio) che le tasse fisse di registrazione d'atto devono essere ragguagliate alla misura stabilita dalla tariffa organica in vigore.

* * *

Con l'articolo 5 si è inteso di disciplinare la pratica applicazione dei privilegi di esenzione e riduzione delle tasse di registro.

I privilegi tributari rappresentano una eccezione alla regola della eguaglianza dei cittadini nel dovere morale e nell'obbligo legale di concorrere al mantenimento dello Stato, in proporzione della propria ricchezza e dovrebbero perciò essere rarissimi, limitati cioè ai casi di pubblico interesse o di intraprese economicamente deboli, ma di prevalente alto interesse generale, e riguardo a questi ultimi dovrebbero logicamente durare soltanto il tempo presumibilmente necessario affinchè il loro naturale sviluppo ponga quelle intraprese in grado di rientrare nella normalità tributaria, che è la regola per tutti. Concedendosi invece l'esenzione o la riduzione dai tributi, talora per lunghissimo tempo, od anche senza limite di tempo, come spesso è accaduto, talora senza l'adesione dell'Amministrazione finanziaria, o perfino a sua insaputa, sopratutto durante il lungo periodo della guerra, si è incorso in una manifesta esagerazione, che nuoce assai alla produttività delle tasse di registro, ed offre un continuo esempio contagioso per nuove e vecchie intraprese, che conclamano l'estensione a loro degli stessi privilegi, appena la propria attività coincida con qualche interesse di portata alquanto vasta.

E' da notare che, con la concessione di privilegi tributari, la pubblica amministrazione non può nemmeno valutare ciò che lo Stato concede ai privati, e che questo sistema non concorre alla chiarezza del bilancio, che è uno dei postulati del Governo nazionale, mentre si potrebbe dare agli enti privilegiati il prefisso aiuto sotto la chiara forma del sussidio diretto, a carico del bilancio dell'Amministrazione statale che lo propone, agevolando il controllo del costo di determinate intraprese, ritenute di interesse pubblico, le quali, senza aiuto statale o non sorgerebbero o perirebbero

La diffusione dei privilegi è ormai tale da render necessario qualche freno organico, sia rispetto al passato che all'avvenire, limitandoli cioè ad un periodo di tempo sufficientemente lungo, quale il decennio, ove siano stati concessi a tempo indeterminato o per oltre il decennio, e revocandoli di diritto, allorchè dai bilanci degli enti privilegiati risultasse la prova evidente della floridezza economica, che permette loro di sopportare gli oneri tributari comuni.

In coerenza a tali concetti è sembrato che il termine di un decennio sia generalmente sufficiente a presumere che una azienda, per quanto nuova e debole, o a lungo ciclo di rendimento, possa trovare un assetto stabile, per aver già ammortizzato, o quasi, il suo impianto e per aver organizzato il proprio esercizio. Se poi, anche prima del compimento del decennio, si abbia la prova di utili netti, risultanti dal bilancio dell'ente, in misura superiore al saggio legale dell'interesse, ragguagliato al capitale versato o di fondazione, venendo meno il presupposto logico del privilegio, l'azienda rientrerà nella comune norma tributaria.

S'intende che restano eccettuati i casi di concessione di privilegi risultanti da contratti approvati per legge, perchè allora il privilegio rappresenta il contrapposto di altri corrispettivi contrattuali

concessi allo Stato, e sono altresì da eccettuare, per ovvie ragioni, i casi in cui il concesso privilegio concerne atti relativi alla pubblica beneficenza ed istruzione pubblica.

E' infine, necessaria una norma di diritto transitorio, per regolare la situazione degli enti privilegiati, pei quali il suddetto decennio di limitazione fosse già scaduto o maturasse nel corrente anno, concedendosi allora una breve proroga, con unificazione del termine, nonchè una norma per definire agilmente, e con garanzie sufficienti, le controversie che sorgessero intorno alle menzionate finalità.

* * *

L'art. 6 mira ad interpretare e regolare con norme più precise il regime tributario di privilegio accordato alle società cooperative, perchè questo ha dato e dà luogo a molti abusi.

Il regime della registrazione degli atti delle cooperative deve ormai essere sottoposto a revisione.

Esso risale al 1868, quando la cooperazione era agli inizi in Italia, ancora non aveva ingresso nel Codice di commercio, e sorgevano pochi microrganismi economici sporadici, costituiti o da piccole banche popolari o da modeste società di lavoratori manuali, sforniti di capitali apprezzabili, e spesso sforniti di credito, i quali si proponevano limitati scopi di produzione o di scambio, accomunando il lavoro dei soci, mutualizzando il rischio ed i limitati benefici, con riguardo anche al valore del rispettivo lavoro dei soci, tendendo così ad eliminare gli sfruttamenti da parte dell'imprenditore.

Questi microrganismi, insomma, contenevano germi di rapporti nuovi tra i fattori della produzione, elevando il fattore umano, cui restituivano la possibilità, nel piccolo aggregato organizzato, di una indipendenza ed iniziativa soffocate nel salariato.

Il legislatore volle favorire queste modestissime società, durante un periodo iniziale, finchè potesse presumersi raggiunto un conveniente sviluppo, da rendere sopportabili i normali tributi, e purchè fosse conservato il genuino carattere mutualistico, che escludesse lo sfruttamento tra i cointeressati. Esso quindi dispose, fin dal 1868, che fossero esenti da registrazione « gli atti delle società cooperatrici, quali sono quelle di consumo o di produzione, purchè siano rette coi principi e colle discipline della mutualità, nel quinquennio dall'atto di fondazione, e finchè il capitale sociale non superi L. 30,000 ».

In prosieguo di tempo è venuto crescendo notevolmente il numero delle cooperative, sia di produzione (specializzandosi in cooperative di lavoro per assumere appalti ed altre opere, in cooperative agricole di svariate specie, in cooperative edilizie e per costruzioni di case popolari ed economiche) sia di consumo, sia di credito, ed alcune di esse si provarono ad estendere l'attività nel campo industriale e commerciale. Non contente dell'esenzione dalla formalità di registrazione, pretesero gratuitamente questa formalità, che non può venir negata.

Durante la guerra, e dopo, esse crebbero a numero enorme, invadendo il campo degli affari, specialmente nel commercio dei beni immobili, diventato attivissimo per richiesta di nuove case e di fondi rustici, di guisa che pullulano ormai in tutta Italia le cooperative edilizie ed agricole, le quali, costituitesi con capitali irrisori, trattano spesso grandi affari, come ordinarie società di speculazione, e come lunga mano di capitalisti, profittando o tentando di profittare dell'esenzione tributaria. Esse riescono così ad insidiare su vasta scala l'applicazione delle tasse di registro e di bollo, divenute frattanto sempre più gravi per le necessità dello Stato, ed allettano col proprio esempio le imprese capitalistiche ad assumere la veste cooperativa.

Urge quindi frenare gli abusi che si vanno verificando, sotto il pretesto di una propaganda di miglioramento sociale e di diffusione della piccola proprietà, ed urge eliminare quotidiane controversie che degenerano in liti, adottando qualche norma, che interpreti e completi quelle troppe antiche vigenti, ponendo l'Amministrazione finanziaria in grado di seguire più agilmente l'istituto della cooperazione nella sua evoluzione concreta, onde applicare il privilegio tributario soltanto alla genuina cooperazione, entro le sostanziali linee direttive originarie del legislatore.

A tal uopo è parso opportuno legalizzare il fatto, ormai generalizzato, della registrazione formale degli atti delle società cooperative, che darà modo di esaminarli individualmente, per riscontrarne la corrispondenza con la legge. Per tale servizio vien richiesta la tassa fissa minima di atto, allorchè la cooperativa abbia i requisiti prescritti per invocare il privilegio tributario.

Viene poi sancita per legge la prassi amministrativa finora seguita: cioè che per atti della cooperativa debbano intendersi soltanto quelli concernenti le operazioni statutarie di ciascun ente.

Viene inoltre chiarito che il privilegio della tassa fissa è attribuito soltanto alle cooperative che si mantengono nel possesso dei requisiti mutualistici, di tempo e di capitale, previsti dall'art. 153, n. 3, della legge di registro, salve eventuali disposizioni di leggi speciali, purchè sia osservato il precetto legislativo di tenere in regola i libri di commercio, e purchè ogni singolo affare, per cui si invoca il privilegio, abbia valore non maggiore del ventuplo del capitale versato.

In tal guisa continuerà ad essere lasciato all'Amministrazione finanziaria l'esame del requisito della mutualità, che non può considerarsi rigorosamente limitato allo scambio di prestazione tra cooperativa e soci, senza condannare questi enti a vita stentatissima, ma deve sempre chiaramente sorgere dallo statuto, nonchè dalla fedele esplicazione di esso nel bilancio e negli atti sociali, che i rapporti coi terzi non siano di mediazione o di speculazione. Si avrà inoltre la garanzia che i libri sociali siano tenuti secondo legge, ossia diano affidamento di attendibilità, e si avrà una correlazione ragionevole tra il capitale sociale versato e gli affari intrapresi, cogliendo sul nascere il larvato affarismo, che non si addice all'indole di esili organismi mutualistici, mentre si andrà stimolando l'elevazione di quel capitale versato, che è prova di maturità economica, e trae seco, ad un certo punto, la cessazione del privilegio tributario. Da tale limitazione sono esonerati i contratti d'appalto di lavori pubblici e quelli delle cooperative edilizie, per ovvie ragioni, e perchè la loro attività è sorvegliata da vicino da altre autorità statali.

Riguardo alle cooperative edilizie ed agricole, poichè le circostanze odierne allettano alla speculazione sulle aree e sui fabbricati, e tentano le cooperative a speculare sulle rivendite, mentre il concetto del legislatore è di stimolare le nuove costruzioni, nonchè i miglioramenti agricoli, e di diffondere *fra i soci* la proprietà della casa o del podere per la famiglia, viene studiato un argine alla speculazione sui maggiori prezzi di rivendita, stabilendosi che il privilegio tributario resti limitato alla prima assegnazione al socio. In tal guisa se il socio retrocede la casa o il podere alla cooperativa, oppure li trasferisce ad altri a mezzo della cooperativa, questi trasferimenti vengono senz'altro considerati come speculazione, e perciò rientrano nelle norme tributarie comuni.

* * *

Per facilitare la delicata indagine, circa l'esistenza del requisito mutualistico nelle cooperative, è sembrato poter giovare una norma presuntiva, secondo la quale sia ritenuta l'affermativa allorchè la società stabilisca nel suo statuto che, ove esistano utili annuali, siano distribuiti assegnando al capitale sociale versato un interesse non superiore al tasso legale, e tutta la rimanente parte di utili sia devoluta alle riserve, le quali però non dovranno esser divise tra i soci, durante l'esistenza della cooperativa, ma dovranno essere devolute a fini di pubblica utilità alla cessazione di essa, dedotto soltanto ciò che possa occorrere per l'integrale rimborso delle azioni ai soci. Ciò forma oggetto dell'art. 7.

* * *

L'art. 8 concerne la decadenza delle cooperative dal privilegio tributario. In deroga a qualsiasi diversa disposizione vigente, essa è di competenza, in via definitiva, dell'Amministrazione finanziaria, la quale potrà, nei casi opportuni, consultare previamente le altre amministrazioni statali che abbiano un controllo su alcune di esse. Si incorrerà nella decadenza dal privilegio tributario e conseguentemente sarà applicato subito il regime tributario, normale, quando risultassero violati gli articoli 6 e 7, e ciò indipendentemente da ogni altra sanzione, tra cui è la facoltà nell'Amministrazione finanziaria di recuperare le tasse normali non pagate sugli atti anteriori che già fruirono del privilegio tributario.

* * *

Con l'art. 9 si è infine adottata una opportuna norma legislativa, che renderà frustraneo l'espediente, già altre volte praticato da parte di enti e società, di riguadagnare il privilegio tributario perduto per decorso di tempo od eccedenza di capitale, cioè di sciogliersi e ricostituirsi subito, senza variare lo scopo della propria attività economica, ricominciando così le operazioni col regime privilegiato.

L'articolo 10 non richiede particolare illustrazione.

* * *

Chiarita così la portata dei provvedimenti proposti, il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degni di apporre al decreto la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi di registro approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217, e la tariffa delle tasse di registro approvata con R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 107;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dei comodati.

Alla categoria di atti previsti dalla parte prima della vigente tariffa delle tasse di registro, sotto la denominazione « comodati », è aggiunto il seguente articolo:

106 *bis*. — Operazioni di comodato di titoli al portatore di Stato, Provincie, Comuni, Enti e Società commerciali, tassa proporzionale L. 1.30 %.

La tassa si applica sul valore dei titoli in comune commercio.

Art. 2.

Dei trasferimenti di immobili per destinazione.

Nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso gli immobili per destinazione che trovansi in servizio, o per la coltivazione del fondo, sono considerati, agli effetti della tassa di registro, trasferiti all'acquirente dell'immobile, ancorchè nell'atto si dichiarino esclusi.

Per vincere la presunzione stabilita da questo articolo l'acquirente dell'immobile deve provare che gli immobili per destinazione gli sono pervenuti da altri, od appartengono ad altri, per atto che abbia acquistata data certa anteriore col mezzo della registrazione.

Tali norme sono estese ai trasferimenti o conferimenti del suolo, quando ne siano stati esclusi gli alberi, i frutti pendenti, o le accessioni.

Art. 3.

Della cessione di aziende.

I contratti verbali di cessione di proprietà, di locazione o di godimento di una azienda di industria o commercio devono essere denunziati e sottoposti a registrazione, a cura delle parti interessate, nelle forme previste dall'art. 70 della legge di registro, entro venti giorni da quello in cui i contratti medesimi ebbero principio di esecuzione, ed in caso di omissione sarà applicata la sopratassa di cui all'art. 94 della legge medesima.

Alla tassa e sopratassa sono solidalmente obbligate tutte le parti contraenti.

In mancanza di denunzia, per procedere d'ufficio, basta il fatto del cambiamento o successione della ditta con continuazione dell'esercizio nello stesso locale, oppure che il nuovo possessore abbia fatto mutare in proprio nome la licenza di esercizio, o ne abbia fatto denunzia alla Camera di commercio, o sia stato iscritto nei ruoli delle pubbliche imposte, o che si abbia prova di convenzione che faccia presumere legalmente in lui il diritto di proprietà o di godimento.

E' però in tutti i casi riservata la prova contraria, esclusa quella testimoniale.

Art. 4.

Della tassa fissa su atti privilegiati.

Le tasse fisse di registrazione di atti, dovute per leggi speciali in misura inferiore al minimo stabilito dalla tariffa vigente, sono elevate ad esso.

Art. 5.

Della cessazione dei privilegi tributari.

I privilegi tributari della esenzione o riduzione delle tasse di registro, di bollo, in surrogazione del registro e bollo, ipotecarie, e sulle concessioni governative, per gli atti e contratti, concessi a favore di privati, società, enti morali ed istituti non di beneficenza, senza determinazione di tempo, o per tempo superiore al decennio, cesseranno di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore.

I privilegi cesseranno di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle società e degli enti privilegiati risultasse un utile netto di esercizio che superi l'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. Non ha luogo la cessazione del privilegio qualora esso tragga origine da atto contrattuale con lo Stato, approvato per legge, o concerna atti direttamente interessanti la pubblica istruzione e la beneficenza.

In caso di rifiuto ad esibire il bilancio, si ha per provato l'estremo di fatto che giustifica la fine del privilegio.

Se il decennio di cui al primo comma del presente articolo fosse già scaduto alla data di pubblicazione del presente decreto, o scadesse entro l'anno, esso s'intende prorogato di diritto a tutto l'anno 1925.

In caso di controversia sulla natura o finalità dell'ente che domanda la permanenza del privilegio tributario, decide l'Amministrazione finanziaria, udite le competenti Amministrazioni di Stato, ed esclusa ogni altra impugnativa in sede amministrativa o giudiziaria.

Art. 6.

Condizioni per l'applicazione dei privilegi alle società cooperative.

Sono soggetti a registrazione, col pagamento della tassa fissa minima, salvo le sanzioni vigenti pel caso di omessa o tardiva registrazione, gli atti relativi alle operazioni delle banche popolari e delle società cooperative purchè risulti il simultaneo concorso delle seguenti condizioni:

a) siano rette coi principî e con le discipline della mutualità;

b) gli atti siano stipulati entro il quinquennio dalla data dell'atto di fondazione, e finchè il capitale sociale effettivo versato non superi L. 30,000: salve particolari disposizioni legislative.

Non è applicabile la tassa fissa, ma quella normale, se gli atti suddetti non siano previsti dai rispettivi statuti o concernano mera opera di mediazione o rivendite a terzi.

E' applicabile la tassa normale quando la cooperativa non tenga regolarmente i libri di commercio, o quando il valore dell'atto, pel quale si domanda il privilegio, sia superiore al ventuplo del capitale sociale versato, fatta ecce-

zione delle cooperative per costruzione di case economiche o per appalti di lavori pubblici controllate dai Ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici.

Quando sia applicabile la tassa normale di registro, cessa il privilegio anche agli effetti delle tasse di bollo e delle altre tasse menzionate nel primo comma dell'art. 5.

Il privilegio della tassa fissa è limitato per le cooperative agricole ed edilizie al solo atto di prima assegnazione del fondo rustico o della casa al socio; sulle successive retrocessioni volontarie alla cooperativa, o sulle assegnazioni successive di tali beni, ancorchè il prezzo non fosse stato pagato in tutto od in parte dal primo assegnatario, è dovuta la tassa normale.

Art. 7.

Si ha per soddisfatta la condizione di che alla lettera *a)* del precedente articolo, salvo la constatazione della esistenza delle condizioni di che alla lettera *b)* e salva l'osservanza delle altre disposizioni dell'articolo stesso, quando nello statuto delle società cooperative legalmente costituite siano espressamente stabilite le condizioni seguenti:

1° In caso di distribuzione di dividendi, la misura di questi non deve mai superare la ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

2° Divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci durante l'esistenza della società;

3° Nel caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria, conformemente all'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Ogni violazione al disposto degli articoli 6 e 7, importa la decadenza dal beneficio di che al primo comma dell'art. 6. Tale decadenza è riconosciuta dall'amministrazione finanziaria conformemente all'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, senza pregiudizio di ogni altra sanzione.

All'amministrazione finanziaria compete la facoltà, nel caso di decadenza, di ripetere le tasse normali relative agli atti registrati col privilegio della tassa fissa.

Art. 9.

La durata dei privilegi di cui agli articoli 5 e 6 decorrerà sempre dalla costituzione o fondazione della società, ente od istituto, anche se questi siano sciolti e ricostituiti, oppure trasformati, o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 105. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2878.

Modificazioni alle norme per il rilascio degli attestati di privativa industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 30 ottobre 1859, n. 3731;

Visto il R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'atto di procura, di cui alla legge 30 ottobre 1859, numero 3731, art. 21, n. 5, potrà essere sostituito, limitatamente ai rapporti col Ministero dell'economia nazionale, da una lettera d'incarico, sottoscritta dall'inventore e controfirmata dall'incaricato, su modulo stabilito dal Ministero suddetto.

La lettera d'incarico sarà soggetta ad una tassa fissa di L. 30, che sarà pagata nei modi indicati dall'art. 12 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970.

Detta lettera d'incarico è equiparata alla scrittura privata di cui all'art. 280 del Codice penale.

Art. 2.

Il depositante, che abbia prodotto regolare procura generale, ha facoltà, all'atto del deposito di ciascuna successiva domanda di privativa presentata in nome dello stesso mandante, di fare riferimento alla procura generale su apposito modulo prescritto dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

Per le domande con rivendicazione di priorità all'estero e per quelle di importazione verrà rilasciato l'attestato senza menzione della priorità o della importazione, qualora entro tre mesi dal deposito della domanda non vengano prodotti i prescritti documenti esteri.

Art. 4.

Se alla domanda non siano allegati i disegni, questi potranno essere presentati in epoca successiva soltanto se l'ufficio della proprietà industriale ne farà richiesta all'interessato.

Art. 5.

Il deposito della domanda di privativa o di completivo non sarà ricevuto dall'impiegato incaricato della redazione dell'apposito verbale se alla domanda non siano uniti:

a) la procura o la lettera d'incarico o la dichiarazione di riferimento a procura generale, quando il deposito non sia fatto personalmente dall'inventore;

b) la descrizione;

c) il vaglia corrispondente alle tasse prescritte;

d) le marche da bollo del valore prescritto.

Art. 6.

Qualora il depositante presenti un solo esemplare della descrizione o dei disegni, è concessa facoltà di presentare gli altri due esemplari entro 3 mesi dalla domanda, purchè ne sia fatta espressa riserva nella domanda o nel verbale.

Art. 7.

Il rigetto della domanda di cui all'art. 39 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sarà partecipato all'inventore od al suo incaricato mediante lettera raccomandata. Contro il rigetto si potrà produrre ricorso alla competente Commissione entro 30 giorni dalla data di impostazione della lettera di partecipazione.

Ogni altra partecipazione all'inventore o al suo incaricato con invito a completare o regolarizzare la documentazione sarà fatta ugualmente con lettera raccomandata. Se all'invito non verrà corrisposto entro il termine fissato, che potrà variare da 15 a 90 giorni, la domanda si considererà come non fatta, salvo il diritto di riprodurla. In tal caso non sarà ammesso il ricorso alla Commissione, nè avrà luogo il rimborso della tassa di domanda.

Gli articoli 40, 41 e 42 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sono abrogati.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1924.

Disposizione transitoria.

Art. 9.

Tutte le domande di privativa depositate anteriormente al 1° gennaio 1924, e per le quali non sia stato rilasciato l'attestato perchè l'interessato ha fatto apposita riserva di produrre alcuni dei documenti prescritti, si intenderanno come ritirate qualora l'interessato non sciolga la riserva entro il 31 marzo 1924, trasmettendo i documenti direttamente al Ministero dell'economia nazionale (Ufficio della proprietà intellettuale).

Se la riserva riguardi la procura, questa potrà essere sostituita dalla lettera d'incarico di cui all'art 1.

Per le domande con rivendicazione di priorità all'estero e per quelle d'importazione, i relativi attestati verranno tuttavia rilasciati senza menzione della priorità o dell'importazione qualora al 31 marzo 1924 manchino negli atti soltanto i prescritti documenti esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 93. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1924, n. 6.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed al bilancio della Somalia Italiana, per l'esercizio 1923-24, per sopperire al mutato ragguaglio della rupia alla lira.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Somalia Italiana, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione del Ministero delle colonie:

Cap. n. 46. — Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia Italiana per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira . . . . + L. 1,800,000

Bilancio della Somalia Italiana:

Entrata:

Art. 10. — Contributo straordinario dello Stato per sopperire all'insufficienza degli stanziamenti del bilancio della Colonia in dipendenza del mutato ragguaglio della rupia alla lira, ecc. . . . . + L. 1,800,000

Spesa:

Art. 51. — Fondo a disposizione per integrazione degli stanziamenti del presente bilancio, ecc. . . + L. 1,800,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 87. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2746.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Regina Elena, in Milano.

N. 2746. R. decreto 9 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Regina Elena, viene eretta in Ente morale ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1923

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2750.

Soppressione del Regio consolato di seconda categoria a Bordeaux ed istituzione di un Regio consolato di prima categoria nella stessa residenza.

N. 2750. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, il Regio consolato a Bordeaux viene soppresso ed istituito un Regio consolato di prima categoria nella residenza medesima con l'annuo assegno al titolare di L. 15,000 e con la quota massima per le spese di ufficio di L. 12,000.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgo, in provincia di Trento.

SIRE,

In seguito alla mutata situazione politica, a causa dell'affermarsi nel paese delle correnti politiche nazionali, il sindaco, un assessore e 5 consiglieri di minoranza del comune di Borgo hanno rassegnate le dimissioni, alle quali sono seguite quelle di 12 consiglieri di maggioranza, avendo questi riconosciuta l'insostenibilità della loro posizione di fronte all'atteggiamento dell'opinione pubblica locale nettamente avversa.

La rappresentanza elettiva ha così perduto 19 consiglieri su 26 assegnati, ed il Prefetto ha dovuto provvedere alla continuità dei servizi pubblici a mezzo di un suo Commissario.

Poichè, data la situazione locale, non è opportuno convocare a breve scadenza i comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borgo, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Carlo De Bellat, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lavis, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

La civica amministrazione di Lavis, sorta dalle elezioni generali del gennaio 1922, per i suoi atteggiamenti contrari alle correnti politiche nazionali a mano a mano affermatesi anche in quel Comune, ha perduto completamente la fiducia della cittadinanza, determinando fra questa un preoccupante fermento, che ha già dato luogo a gravi manifestazioni di ostilità contro gli amministratori nelle sedute consigliari del 14 e del 31 ottobre u. s. rispettivamente indette per la rinnovazione della Giunta, a termini della legge comunale e provinciale recentemente estesa alle nuove Provincie, e per provvedere sulle dimissioni che il sindaco aveva date in seguito agli incidenti della precedente seduta.

Poichè, in tale situazione, l'ulteriore permanenza in carica della rappresentanza elettiva costituirebbe un incentivo a continue agitazioni con permanenza di grave minaccia di perturbamenti dell'ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed in tal senso provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lavis, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Rasini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Massa Marittima, in provincia di Grosseto.

MAESTÀ,

In seguito a manifestazioni di ostilità verificatesi alla fine dell'ottobre u. s. l'amministrazione di Massa Marittima ha rassegnato le dimissioni e per assicurare la continuità dei servizi è stato inviato nel Comune un Commissario prefettizio.

Le sommarie indagini che questo ha compiuto hanno posto in luce la difficilissima situazione finanziaria creata al Comune dalla disordinata gestione dei cessati amministratori, i quali hanno dato esecuzione a forniture ed a lavori di notevole ammontare senza re-

golari deliberazioni d'impegno della spesa, senza determinazione dei mezzi per farvi fronte, e senza redazione o preventiva approvazione dei progetti relativi, utilizzando allo scopo fondi che avevano diversa destinazione o somme provenienti da alienazioni di patrimonio, il cui investimento avrebbe dovuto subordinarsi all'autorizzazione dell'autorità tutoria. Sempre in aperta violazione delle disposizioni di legge è stato eseguito e, quindi, gestito in economia un impianto elettrico; sono stati assunti in servizio impiegati e salariati senza regolare concorso; è stata trascurata ogni norma contabile nell'erogazione delle spese.

Non potendosi far luogo sollecitamente alla rinnovazione integrale della rappresentanza per le condizioni locali dello spirito pubblico, appare indispensabile fornire il Commissario di maggiori poteri, che gli consentano di provvedere al riassetto della situazione finanziaria della civica azienda, e mi onoro, pertanto, di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. dott. Filippo Abbate, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale, a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 dicembre 1923:
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Quart.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Quart (Torino) e conferisce allo stesso i poteri del Consiglio comunale ai sensi del R. decreto 24 settembre detto anno, n. 2074.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Quart, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde conveniente attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si conferiscono al Regio commissario i poteri del Consiglio, ai sensi del R. decreto 24 settembre u. s., n. 2074.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 10 agosto 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Quart, in provincia di Torino;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Quart, è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Al Regio commissario del Comune suddetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi del citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1923.
Regolamento di procedura del Comitato per le pensioni di guerra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 61, ed il successivo decreto del Ministro per le finanze, in data 10 marzo 1923, concernenti delega di firma al Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra;

Decreta:

PARTE I. — *Norme generali.*

Art. 1.

Il Comitato di liquidazione delibera le proposte da fare al Ministro per concedere o negare le pensioni di guerra, e decide sui ricorsi del procuratore generale presso la Corte dei conti per la revocazione totale o parziale delle pensioni già liquidate.

E' in facoltà del Ministro di interpellare il Comitato di liquidazione su questioni attinenti all'ordinamento e alla materia delle pensioni di guerra.

E' pure in facoltà del Comitato di presentare al Ministro le proposte che ritenga opportune per semplificare o migliorare il servizio delle pensioni di guerra.

Art. 2.

Il Comitato può funzionare dividendosi in turni, in modo da poter tenere contemporaneamente più udienze.

I turni sono stabiliti con ordinanza del presidente del Comitato.

I turni, ai quali non intervenga il presidente del Comitato, sono presieduti dal membro che ha la precedenza di grado ed a parità di grado, dal più anziano.

Ciascun turno delibera col numero non minore di cinque votanti, dei quali almeno tre membri della Corte dei conti ed uno di essi di grado non inferiore a consigliere, ed un medico.

In caso di parità di voti si asterrà il meno anziano dei presenti, eccettuato il relatore e i membri che debbono obbligatoriamente far parte del Collegio ai termini del comma precedente.

Art. 3.

Alla dipendenza del presidente del Comitato sono posti due uffici di segreteria: uno per gli affari amministrativi, l'altro per gli affari contenziosi.

I capi di detti uffici ed i funzionari della segreteria che assistono alle adunanze sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del presidente del Comitato.

PARTE II. — *Liquidazione delle pensioni.*

Art. 4.

Per le proposte concessive o negative da farsi al Ministro in sede di liquidazione delle pensioni, il presidente distribuisce fra i membri del Comitato i progetti di provvedimenti compilati dagli uffici del Ministero.

Quando i relatori ritengano che i progetti sottoposti al loro esame siano da accogliere, la deliberazione può essere emessa in nome del Comitato dal presidente o dai relatori medesimi; in caso diverso i progetti sono sottoposti all'esame e alla deliberazione collegiale del Comitato.

Art. 5.

Le deliberazioni collegiali del Comitato e quelle emesse in rappresentanza di esso dal presidente e dai relatori, sono inviate al Ministro con elenchi separati per le pensioni concesse e per quelle ridotte o negate.

Ferma restando tale distinzione, possono le deliberazioni essere prese per più progetti in calce ad unico elenco.

Art. 6.

Quando il Ministro dissenta, per qualunque motivo, dalle proposte presentategli, queste possono essere rinviate al Comitato, che le riprende in esame e si pronuncia con deliberazione collegiale.

Sulle nuove proposte del Comitato le determinazioni del Ministro sono definitive.

PARTE III. — *Procedimento di revocazione.*

Art. 7.

La segreteria del Comitato riceve dal procuratore generale della Corte dei conti i ricorsi documentati, descritti in doppio elenco, uno dei quali sarà restituito con dichiarazione di ricevuta, e di essi verrà presa annotazione in apposito registro.

In calce ad ogni ricorso il presidente del Comitato designa il relatore.

Nella segreteria del Comitato sono altresì depositati i documenti che potranno in seguito essere prodotti.

Del ricorso e dei documenti l'interessato può prendere visione presso la segreteria del Comitato.

Le deduzioni e gli atti eventualmente presentati dalla parte sono comunicati al procuratore generale.

Al fascicolo dovrà essere acquisita anche la prova della eseguita notificazione del ricorso all'interessato.

Art. 8.

Il Comitato, sentite in udienza pubblica la relazione, le definitive conclusioni del procuratore generale e le eventuali deduzioni orali della parte, che avrà per ultima la parola, pronuncierà le sue decisioni in Camera di consiglio.

Art. 9.

Le decisioni del Comitato, sobriamente motivate, saranno sottoscritte dal presidente o dal membro che presiede l'adunanza, dall'estensore e dal funzionario di segreteria che vi assiste.

Le originali decisioni saranno conservate presso la segreteria del Comitato.

Art. 10.

Il dispositivo delle decisioni del Comitato sarà comunicato per l'esecuzione ai competenti uffici, ai quali verranno contemporaneamente restituiti gli atti allegati alla denuncia che ha dato luogo al giudizio di revocazione.

Gli atti del giudizio sono archiviati presso la segreteria del Comitato.

Saranno comunicate al procuratore generale le decisioni del Comitato che non accolgano in tutto od in parte i ricorsi.

Nei modi prescritti dal 2° comma dell'articolo 63 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, a cura della segreteria, sarà notificata all'interessato la decisione del Comitato se la domanda del procuratore generale sia stata accolta in tutto o in parte. In caso di rigetto sarà notificato soltanto il dispositivo della decisione.

Le notificazioni saranno fatte gratuitamente.

Art. 11.

Per quanto non è disposto nella parte III del presente regolamento si osserveranno le norme sul procedimento contenzioso della Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: ROCCO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Approvazione regolamenti particolari di pilotaggio.

Con decreto Reale in data 18 novembre 1923 registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre successivo sono stati approvati e resi esecutivi i regolamenti particolari di pilotaggio relativi ai porti di Genova, Spezia, Portovecchio di Piombino, Portoferraio, Civitavecchia, Fiumicino, Napoli, Taranto, Gallipoli, Brindisi, Bari, Barletta, Molfetta, Monopoli, Ancona, Palermo, Catania, Trapani, Marsala, Cagliari, Carloforte.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 16 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di agosto 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell' autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18651	75632	Eulambio Michele A.	« Madamigella Figaro ». - Commedia musicale in un atto su parole di Enrico Golisciani (da op. di Scribe e Melesville). — Partitura per canto e pianoforte	Eulambio Michele A.	Inedita — Mai rappresentata.
18650	75630	Mascagni Pietro	« Il piccolo Marat ». - Opera musicale in tre atti, su libretto di Giovacchino Forzano. — Grande partitura originale	Sonzogno (Casa musicale)	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Costanzi » di Roma.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18652	75653	Andreis Alberto	« La notte nel mondo ». - Poema mitico in tre atti e due intermezzi	Andreis Alberto	Inedito. — Mai rappresentato.
18653	75654	Detto	« La donna del domani ». - Commedia in tre atti	Detto	Id. id.
18649	75600	Novelli Augusto	« L'acqua cheta ». - Libretto dell'operetta in tre atti. — Versi di Angelo Nessi, musicata dal maestro Giuseppe Pietri	Sonzogno (Casa musicale)	Inedita — Rappresentata la prima volta il 27-11-1920 al « Teatro Nazionale » in Roma.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
18647	75564	Artuffo Riccardo e Omegna Roberto	« La tragedia dell'uomo ». - Mimodramma in tre parti	Artuffo Riccardo e Omegna Roberto	Inedito. — Mai rappresentato.
18648	75571	Dragoni Luigi	« Uomini e Dio ». - Mimodramma in quattro capitoli	Dragoni Luigi	Id.
18646	75563	Mele Luigi	« Aida ». - Mimodramma in quattro parti (dal libro di Marietta Bey)	Mele Luigi	Id.

Roma, novembre 1923.

Il direttore: De Sanctis.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298

Si notifica che ai termini dell'art 72 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato Regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % (1902)	24250	Badia Curata di S. Maria del Soccorso in Picciano (Teramo) . L.	3.50
3.50 %	373673	Castiglioni Giuseppina fu Vittorio, minore sotto la patria potestà della madre Negretti Pierina fu Pietro, vedova Castiglioni, domiciliata a Maccio (Como) . . . . . . »	455 —
»	532806	Oratorio maschile della Parrocchiale di S Ambrogio Maggiore di Milano, amministrato dal preposto parroco protempore . »	245 —
»	282548 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Basso Margherita fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre De Pian Annetta, domiciliata in Agordo (Belluno) Per l'usufrutto: De Pian Annetta di Gaspare, vedova di Basso Giovanni, domiciliata in Agordo (Belluno).	21 —
»	543159	Rapicano Cristina fu Aniello, moglie di D'Auria Francesco fu Giuseppe, domiciliata a Napoli, vincolata . . . . . . »	133 —
Cons. 5 %	161366	Spinelli Michele fu Pasquale, domiciliato a Barile (Potenza) . »	100 —
»	12333 Polizza combattenti	Montanari Marcello di Pietro, domiciliato a Porporana (Ferrara) »	20 —
»	110591	Tassini Serafino di Agostino, domiciliato a Bosi (Genova) . . »	1600 —
3.50 %	215223	Parocchia di S. Maria in Cirignano o Abbadia di Osimo (Ancona) »	10.50
Cons. 5 %	219066	Pollerzi Anastasia di Martino, moglie di Fiori Iocopo, domiciliata a Montefegatesi (Lucca) . . . . »	500 —
3.50 %	463341	Baldetti Matilde di Giambattista, moglie di Stella Luigi di Vincenzo, domiciliata a Reggio Calabria, (vincolata) . . . »	105 —
Cons. 5 % vecchio	25401 / 208341 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Cappellania perpetua della signora Eugenia Ulivieri . . . . » Per l'usufrutto: Luigi Rossi fu Domenico.	225 —
»	84713 / 267653 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente. . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	5 —
3.50 %	594952	Comune di Rolo Piano (Aquila) . . . . »	35 —
Cons 5 % vecchio	590438	Cappella di S Giacomo degli Agnelli in Robilante (Cuneo), vincolata . . . . »	20 —
»	623063	Cappella di S. Giacomo in Robilante (Cuneo) . . . . . »	5 —
»	30494	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
Cons. 5 %	326856	Di S. Giorgio Vittoria Angelina o Angelina Vittoria di Ferdinando, moglie di Teodor Todoroff, domiciliata a Sofia (Bulgaria) vincolata . . . . »	4000 —
»	120677	Pagano Maria di Nicola, nubile, domiciliata a New Jork . »	150 —
»	255854	Pagano Maria di Nicola, moglie di Marasco Ovidio, domiciliata a New Jork . . . . »	350 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	6550 Polizza combattenti	De Filippo Vito di Domenico, domiciliato ad Olivadi (Catanzaro) L.	20 —
3.50 %	503549	Parrocchia di S. Lucia del Sambuco in S. Lucia, frazione di Pescorocchiano (Aquila) . . . . »	10.50
»	667717	De Carlo Clementina fu Arcangelo, moglie di Leonardo Giuseppe, fu Domenico, domiciliato in Solopaca (Caserta), vincolata . »	70 —
»	596600	Ansaldi Catterina di Severino, nubile domiciliata a Torino . . »	119 —
»	311448 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: D'Alessio Antonietta Margherita fu Emidio (detto Emilio), nubile, minore, sotto la patria potestà della madre Neonila Pantelceva, vedova D'Alessio, domiciliata in Numici comune di Amatrice (Aquila) . . . . »	168 —
		Per l'usufrutto: Pantelceva Neonila fu Giacomo, ved. D'Alessio.	
»	160522	Beneficio parrocchiale di S. Eusebio in Quart (Torino) . . . »	112 —
»	456064	Fabbriceria parrocchiale di S. Eusebio in Quart (Torino) . . »	24.50
Cons. 5 %	213969	Beneficio parrocchiale di S. Eusebio in Quart (Torino) . . . »	240 —
»	141605	Masotto Giovanna fu Pietro, moglie di Alitario, inteso Gallitario, Salvatore, domiciliata a Palermo, vincolata . . . . . »	650 —
Cons. 5 % vecchio	708109 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Borello Domenico, Michele, Giovanni, Pietro e Maria fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della loro madre Maria Basolo di Michele, vedova Borello, domiciliata in Torino . . . . »	15 —
		Per l'usufrutto: Basolo Maria di Michele, vedova di Giacomo Borello	

Roma, 2 gennaio 1924

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 7

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	113 326	Belgio	100 32
Londra	99 405	Olanda	8 76
Svizzera	403 107	Pesos oro	16 85
Spagna	296 375	Pesos carta	7 41
Berlino	—	New York	23 184
Vienna	0 0325	Oro	447 343
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI		Con godimento in corso
	3.50 % netto (1906)	77 02
	3.50 % » (1902)	71 15
	3 00 % lordo	47 93
	5.00 % netto	89 01

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga al 31 marzo 1924 del termine utile per la presentazione dei lavori per il concorso per una Storia della guerra d'Italia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1923, n. 2205;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno successivo, registro 2, foglio 35, col quale fu bandito il concorso per una « Storia della guerra d'Italia » allo scopo di far acquistare alle nostre collettività all'estero una completa conoscenza della parte che spetta all'Italia nella guerra Europea;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine stabilito dal predetto decreto per la presentazione dei lavori al Commissariato generale dell'emigrazione:

Decreta:

A modifica dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale, il termine utile per la presentazione dei lavori fissato al 31 dicembre 1923 è prorogato al 31 marzo 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 dicembre 1923.

Il Ministro: MUSSOLINI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.